



Gragnano Trebbiense prot. n. 0001096 del 07-02-2021 in arrivo



Comune di Gragnano Trebbiense
Provincia di Piacenza

VARIANTE P.A.E. 2021

Piano delle Attività Estrattive

Progetto:

studio Lusignani

via Arata 18-20, 29122 Piacenza

tel. e fax 0523.454120

e.mail: glusig@tin.it

NTA - Norme Tecniche di Attuazione

Novembre 2021

INDICE

TITOLO I - CONTENUTI, DEFINIZIONI E OPERATIVITÀ DEL PAE	
Art. 1 Finalità e contenuti del PAE	2
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Contenuti ed efficacia del PAE	7
Art. 4 Elaborati costitutivi del PAE	7
Art. 5 Approvazione del PAE	8
TITOLO II - PREVISIONI ESTRATTIVE	
Art. 6 Poli estrattivi	9
TITOLO III - ATTUAZIONE DEL PAE	
Art. 7 Progettazione dell'attività estrattiva (coltivazione e sistemazione finale)	9
Art. 8 Autorizzazione all'attività estrattiva	13
Art. 9 Collaudo delle opere di sistemazione finale e svincolo delle garanzie finanziarie	16
Art. 10 Costruzioni accessorie	17
Art. 11 Denuncia di esercizio (inizio lavori)	17
Art. 12 Varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale	18
TITOLO IV – CONTROLLI	
Art. 13 Vigilanza dell'attività estrattiva	18
Art. 14 Polizia mineraria e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori	20
Art. 15 Misure per tutelare la sicurezza dei lavori e per agevolare le attività di controllo	20
TITOLO V – COLTIVAZIONE DELLE AREE ESTRATTIVE	
Art. 16 Limitazioni di carattere generale	22
Art. 17 Limiti per la tutela delle acque	23
Art. 18 Limiti di profondità	25
Art. 19 Distanze di rispetto e altri limiti di attenzione ai beni esistenti	25
Art. 20 Limiti per la mitigazione degli impatti sui siti di Rete Natura 2000	29
Art. 21 Limiti di carattere viabilistico	30
Art. 22 Limiti per il contenimento del rumore e dell'inquinamento atmosferico	32
TITOLO VI - SISTEMAZIONE FINALE DELLE AREE ESTRATTIVE	
Art. 23 Disposizioni generali per la sistemazione finale	32
Art. 24 Disposizioni generali per la gestione dei residui estrattivi	37
Art. 25 Disposizioni specifiche per la sistemazione morfologica e vegetazionale	38
Art. 26 Disposizioni specifiche per il recupero agricolo	40
Art. 27 Disposizioni specifiche per il recupero naturalistico	40
TITOLO VII - IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI	
Art. 28 Conformità degli impianti di lavorazione degli inerti con le prescrizioni del PTCP	41
Art. 29 Impianti temporanei di prima lavorazione degli inerti	41
Art. 30 Impianti fissi di lavorazione degli inerti	42
Art. 31 Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (PSQA)	44
Art. 32 Attività di recupero dei materiali alternativi alle risorse estrattive	45
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 33 Disposizioni finali e transitorie	46

TITOLO I - CONTENUTI, DEFINIZIONI E OPERATIVITÀ DEL PAE

Art. 1 Finalità e contenuti del presente PAE

1. (I) Il PAE è redatto sulla base delle previsioni contenute nel PIAE, con attenzione allo sviluppo sostenibile, ossia alla consapevolezza che occorre soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni, o sulla base delle previsioni dei piani o programmi regionali o nazionali finalizzati alla realizzazione di invasi per la laminazione delle piene o per il risparmio della risorsa idrica.
2. (I) Il PAE sviluppa prioritariamente il riassetto, l'adeguamento, la riduzione e il recupero delle aree interessate da attività estrattive, in corso o abbandonate, in armonia con le realtà ambientali, collegando le nuove previsioni a situazioni territoriali già compromesse, con l'obiettivo di favorirne il recupero, limitando il consumo di nuovo territorio.
3. (I) Il PAE provvede a:
 - a. attuare le previsioni estrattive individuate dal PIAE, dettagliandole per gli aspetti di competenza;
 - b. definire le modalità di coltivazione e di sistemazione finale delle cave, recependo e specificando le disposizioni e le direttive attuative del PIAE;
 - c. individuare le cave abbandonate e non sistemate e definire le relative modalità di sistemazione finale;
 - d. stabilire le destinazioni d'uso finali delle aree oggetto di attività estrattiva, recependo e specificando le disposizioni e le direttive attuative del PIAE;
 - e. indicare la viabilità utilizzata per il trasporto dei materiali fino alla viabilità sovracomunale.
4. (I) Il PAE indica, per tutte le previsioni estrattive, le opere, le infrastrutture e i manufatti di vario genere rispetto ai quali devono essere rispettate specifiche distanze in sede di escavazione, salvo eventuali autorizzazioni in deroga, come previsto dalla normativa vigente riepilogata e dettagliata all'Art. 20 delle presenti Norme.
5. (I) Il PAE prevede le azioni di compensazione ambientale sul territorio comunale, con particolare attenzione alle fasce di pertinenza fluviale e allo sviluppo della rete ecologica, sulla base di quanto previsto dalle linee guida per lo sviluppo della rete ecologica locale facenti capo al PTCP e dalle direttive di carattere generale e specifico per la protezione e riqualificazione dei corsi d'acqua eventualmente interessati¹.
6. (I) Il PAE recepisce per le aree naturali protette le disposizioni stabilite dai relativi provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari, nonché le Misure di conservazione generali e specifiche e i Piani di Gestione per i siti della Rete Natura 2000, qualora interessati².

¹ Rif. art. 67 delle Norme PTCP e Delib. C.P. n. 10/2013 (linee guida provinciali per lo sviluppo della rete ecologica), D.G.R. n. 246/2012 e D.G.R. n. 1587/2015 (linee guida regionali per la riqualificazione dei canali di bonifica e dei corsi d'acqua naturali), D.G.R. n. 79/2018 modificativa della D.G.R. n. 667/2009 (Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000), manuale ISPRA n. 154/2017 (linee guida per la valutazione dell'integrità dell'habitat fluviale) e azioni dettate dagli eventuali Contratti di Fiume.

² Per quanto riguarda la gestione dei siti Rete Natura 2000, rif. Misure generali di conservazione, Misure specifiche di conservazione e Piani di Gestione, Misure regolamentari sito-specifiche, ecc. (D.G.R. n. 1419/2013, D.G.R. n. 79/2018, D.G.R. n. 1147/2018 e Regolamento forestale regionale n. 3/2018, art. 64). Al momento della stesura delle presenti Norme, le Misure generali di conservazione stabiliscono, in merito alle attività estrattive:

“È vietato aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, in corso di approvazione alla data del 7 ottobre

Art. 2 Definizioni

1. Per attività estrattiva si intendono tutte le modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo dirette all'estrazione dei materiali di cava, come definite all'Art. 1 delle presenti Norme. L'attività estrattiva comprende sia le attività di coltivazione sia quelle di sistemazione finale delle aree interessate dagli scavi. Secondo le procedure previste dalla normativa di settore, come specificate dalle presenti Norme, l'attività estrattiva è:

- pianificata a livello sovracomunale e comunale;
- progettata e sottoposta alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (brevemente **procedure di VIA**) o di Verifica di assoggettabilità a VIA (brevemente **procedure di Screening**), regolate dalla Parte seconda, Titolo III, del D.Lgs. n. 152/2006 e dalle correlate disposizioni regionali;
- autorizzata e soggetta a denuncia di esercizio.

2. Per Polo estrattivo si intende, in accordo con quanto definito dagli indirizzi regionali in materia (Circolare dell'Assessorato Ambiente prot. n. 4402/191 del 10/06/1992), una previsione estrattiva di rilevanza sovracomunale, individuata dal PIAE e caratterizzata da potenzialità estrattiva superiore a 200.000 m³ ricadente in aree tutelate (caso "a" della Circolare) oppure da potenzialità estrattiva anche inferiore al suddetto limite ma relativa a materiali particolari, in quanto aventi scarsa diffusione sul territorio regionale o costituenti emergenze di carattere ambientale o scientifico riconosciuto (caso "b" della Circolare) o in quanto ad uso industriale che riforniscano industrie di trasformazione ubicate al di fuori del territorio provinciale (caso "c" della Circolare), oppure infine qualsiasi previsione estrattiva superiore a 500.000 m³ (caso "d" della Circolare). Ai fini dell'applicazione dei suddetti disposti (rif. caso "a" della Circolare), per **aree tutelate** si intendono quelle corrispondenti a:

- sistema dei crinali e della collina (art. 6 delle Norme PTCP);
- fascia fluviale A, limitatamente alle Zone fluviali A2 e A3 (art. 11 delle Norme PTCP);
- fascia fluviale B (art. 12 delle Norme PTCP);
- zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 15 delle Norme PTCP);
- zone di tutela della struttura centuriata (art. 23 delle Norme PTCP);
- zone interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 26 delle Norme PTCP);
- zone gravate da usi civici (art. 29 delle Norme PTCP).

3. Per potenzialità estrattiva iniziale del Polo estrattivo si intende il volume complessivamente sfruttabile all'interno del Polo a partire dalla sua prima individuazione nel PIAE. Ad ogni ciclo di

2013, per quanto concerne i SIC, e vigenti alla data del 7 novembre 2006, per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS. Il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere realizzato per fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento.

Sono, invece, ammessi interventi di escavazione di pubblico interesse che siano finalizzati alla sicurezza territoriale, al risparmio della risorsa idrica, alla navigabilità, nonché alla rinaturazione ed alla riqualificazione ambientale, purché pianificati o programmati dalle autorità pubbliche competenti ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti, ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento degli interventi. Il recupero finale delle aree interessate, comprensive anche di un'adeguata fascia di rispetto, dovrà esclusivamente essere realizzato a fini naturalistici, attraverso: la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, soprattutto in pianura e nei fondovalle, nonché la realizzazione di pareti verticali, cavità, detrito di falda alla base di pareti nei versanti collinari e montani, fatte salve le esigenze gestionali che hanno determinato la loro realizzazione."

pianificazione, il PIAE individua i volumi estraibili nel Polo nel rispetto della sua potenzialità estrattiva iniziale, in funzione dei fabbisogni rilevati e delle verifiche di sostenibilità territoriali e ambientali. Per **potenzialità estrattiva residua** del Polo estrattivo si intende il volume non ancora pianificato dal PIAE.

4. Per volume inattuato si intende il volume pianificato dal PIAE ma rimasto inattuato ed eventualmente decaduto. Sulla base dei fabbisogni rilevati e delle verifiche di sostenibilità territoriali e ambientali, il PIAE può disporre la ripianificazione di tali volumi, individuati a scomputo dei volumi del ciclo di pianificazione da cui provengono, a parità di potenzialità estrattiva residua.

5. Per Comparto estrattivo si intende una porzione di Polo estrattivo individuata dal PAE con carattere di unitarietà in relazione all'attività di escavazione e all'assetto finale previsto. L'attività estrattiva prevista nel Comparto deve permettere la piena funzionalità degli interventi di sistemazione finale. I Comparti devono ricomprendere tutte le aree interessate da interventi di sistemazione connessi all'intervento estrattivo, anche se non oggetto di escavazione. Il Comparto estrattivo può coincidere con l'intero Polo estrattivo.

6. Per Ambito estrattivo si intende una previsione estrattiva di rilevanza locale, individuata dal PIAE o dal PAE sulla base dei quantitativi assegnati dal PIAE. Gli Ambiti estrattivi individuati dal PIAE consistono in previsioni estrattive caratterizzate da potenzialità massima pari a 200.000 m³ ricadenti in aree tutelate o in previsioni estrattive finalizzate alla realizzazione di interventi di rinaturazione (in aree tutelate non demaniali o in aree protette o in siti di Rete Natura 2000) oppure in previsioni estrattive finalizzate alla realizzazione di bacini irrigui aziendali o interaziendali. Gli Ambiti estrattivi individuabili dal PAE sulla base dei quantitativi assegnati dal PIAE possono avere una potenzialità massima pari a 500.000 m³ e non possono interessare **aree tutelate** corrispondenti a:

- boschi aventi specifiche caratteristiche definite dalla normativa vigente, comprese le aree interessate dai Programmi di forestazione nazionali o regionali e le aree soggette a interventi di compensazione vegetazionale³;
- fasce fluviali A e B e fasce di integrazione dell'ambito fluviale (articoli 10, 11, 12 e 14 delle Norme PTCP);
- ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti (articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 delle Norme PTCP);
- ambiti di particolare interesse storico e archeologico (articoli 22 e 23 delle Norme PTCP);
- ambiti di valorizzazione e gestione del territorio (articoli 51 e 52 delle Norme PTCP).

7. Per unità di cava o cava si intende una parte del Comparto estrattivo o dell'Ambito estrattivo corrispondente ad uno stralcio funzionale del progetto di coltivazione e di sistemazione finale del

³ 18 Rif. **D.Lgs. n. 34/2018**, artt. 3, 4, 5, 6 e 8, **L.R. n. 30/1981**, art. 10, e relativo **Piano Forestale Regionale** vigente, es. PFR 2014-2020 Delib. A.L. n. 80/2016. Riferimento originario: **L.R. n. 17/1991**, art. 31, comma 2, lettera g:

g.1. boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 30/1981;

g.2. boschi impiantati o oggetto di interventi culturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;

g.3. boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;

g.4. boschi governati o aventi la struttura ad alto fusto;

g.5. boschi governati a ceduo che ospitano una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;

g.6. boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.

Comparto o Ambito e attivabile con autorizzazione convenzionata. L'unità di cava deve essere definita in sede di progettazione del Comparto o Ambito estrattivo, nell'ambito della relativa procedura di VIA o di Screening. L'unità di cava può coincidere con l'intero Comparto o Ambito estrattivo.

8. Per **progetto estrattivo** si intende il progetto delle attività di coltivazione e di sistemazione finale del sito estrattivo. In particolare:

- il Progetto unitario di coltivazione e sistemazione finale dell'intero Comparto o Ambito estrattivo (di seguito **Progetto unitario**) riguarda la **progettazione definitiva di tutte le unità di cava comprese nel Comparto o nell'Ambito**; il Progetto unitario è sottoposto alle procedure di VIA o di Screening e a tal fine predisposto con un livello informativo e di dettaglio tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali⁴;
- il Progetto o Piano di coltivazione e sistemazione finale (di seguito **Piano di coltivazione e sistemazione finale**) riguarda la **progettazione esecutiva della singola unità di cava**, che deve essere conforme al Progetto unitario come approvato nell'ambito della procedura di VIA o di Screening e alle relative prescrizioni; il Piano di coltivazione e sistemazione finale è soggetto ad autorizzazione convenzionata; qualora per l'attuazione del Comparto o dell'Ambito estrattivo sia prevista una sola unità di cava, il Piano di coltivazione e sistemazione finale può fungere da Progetto unitario.

9. Per **autorizzazione estrattiva** o **autorizzazione convenzionata** si intende il provvedimento rilasciato dal Comune territorialmente competente per l'esercizio dell'attività estrattiva, previa stipulazione di una convenzione che definisce gli adempimenti a carico degli interessati⁵. L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione degli atti di assenso necessari in base ai vincoli vigenti.

10. Per **impianti temporanei di prima lavorazione degli inerti** (brevemente **impianti temporanei**) si intendono gli impianti connessi ad una unità di cava, interni o esterni all'area di cava, utilizzati per attività temporanee di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione e confezione dei materiali estratti, anche per usi speciali, nonché di lavorazione e taglio di pietre naturali. Possono essere considerati temporanei, anche se dotati di fondazioni, gli impianti subordinati, in sede di autorizzazione, ad atto unilaterale d'obbligo da parte dei privati per la loro rimozione e per il ripristino dell'area al termine dell'attività estrattiva nell'unità di cava, garantito da specifica fideiussione a favore del Comune.

11. Per **impianti fissi di lavorazione degli inerti** (brevemente **impianti fissi**) si intendono gli impianti dove si svolgono le medesime attività definite per gli impianti temporanei, oltre a quelle di stagionatura, di insilaggio e di distribuzione dei medesimi materiali, comprese le ulteriori produzioni specificamente definite dall'art. 55 delle presenti Norme. Gli impianti fissi possono essere installati nelle zone produttive speciali, a destinazione vincolata, individuate negli strumenti di pianificazione come **"zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti"**.

12. Per **attrezzature di servizio** si intendono le incastellature, fisse o mobili, i manufatti per il ricovero e la riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e

⁴ Rif. D.Lgs. n. 152/2006, art. 5, comma 1, lettera g: "(...) gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20").

⁵ Rif. L.R. n. 17/1991, art. 11 e seguenti.

per l'abitazione del custode, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio degli inerti, i serbatoi e i silos.

13. Per recupero o ripristino o sistemazione finale dell'area di cava si intendono le attività e le opere finalizzate al riassetto delle aree interessate dall'attività estrattiva, con **destinazioni d'uso** di tipo naturalistico (aree vegetate, aree umide, aree lacustri), idraulico (aree fluviali), turistico-ricreativo o scientifico-didattico, agricolo oppure insediativo o infrastrutturale.

14. In materia di **boschi** e altre **formazioni vegetali** trovano applicazione le definizioni contenute nel testo unico nazionale di settore⁶ e nel regolamento forestale regionale vigente⁷.

15. Per **fascia tampone** o zona tampone ripariale (*riparian buffer zone*) si intende l'insieme delle aree che si interpongono tra un corpo idrico superficiale e il territorio circostante, insieme comprendente rami fluviali morti, lanche, zone umide, boschi igrofilo, prati aridi e aree incolte di varia natura. La fascia tampone ricopre funzioni vitali per l'ecosistema del corpo idrico, in quanto incrementa la capacità delle rive di accumulare e metabolizzare le sostanze veicolate dalle piene o percolanti dal territorio circostante, riduce i fenomeni erosivi, fornisce habitat per la fauna selvatica.

16. Per **siti della Rete Natura 2000** si intendono i siti designati ai sensi delle direttive comunitarie in materia⁸.

17. Per **aree naturali protette** si intendono le aree istituite ai sensi della L. n. 394/1991. Per **aree naturali protette regionali** si intendono le aree istituite ai sensi della L.R. n. 6/2005⁹. Ove non diversamente specificato, i riferimenti alle aree naturali protette contenuti nelle presenti Norme comprendono le relative **aree contigue** come definite dai provvedimenti istitutivi.

18. Ove non diversamente specificato:

- per **inerti** o **inerti estrattivi** si intendono i materiali estratti nella cava o nella miniera;
- per **rifiuti di estrazione** (inerti o non) si intendono i residui estrattivi definiti ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 117/2008;
- per **inerti da demolizione e costruzione** o **rifiuti da demolizione e costruzione** si intende una specifica categoria di rifiuti definita ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006;
- per **rifiuti da scavo** o **terre e rocce da scavo** si intende una specifica categoria di rifiuti definita ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.

⁶ Rif. D.Lgs. n. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (in particolare artt. 3, 4 e 5), sostitutivo del D.Lgs. n. 227/2001

⁷ Rif. Regolamento forestale regionale n. 3/2018 (in particolare art. 2), attuativo dell'art. 13 della L.R. n. 30/1981 e sostitutivo della Delib. C.R. n. 2354/1995 (PMPF - Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale).

⁸ Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. I siti Rete Natura 2000 presenti in Emilia-Romagna sono consultabili all'indirizzo <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000>. Al momento della stesura delle presenti Norme, risultano istituiti 158 siti (come da D.G.R. n. 893/2012), di cui 87 ZPS e 139 SIC, in parte sovrapposti. Inoltre, dei 139 SIC, 119 risultano già designati come ZSC (D.M. del 13/03/2019).

⁹ Rif. L.R. n. 24/2011 "RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO", L.R. n. 19/2009 "ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL TREBBIA" e D.G.R. n. 1783/2018 "ISTITUZIONE DEL PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE PROTETTO "COLLI DEL NURE"

Art. 3 Efficacia del PAE

1. (P) L'attività estrattiva è consentita esclusivamente nelle aree individuate dal PAE.
2. (P) L'attuazione delle previsioni del PAE è comunque subordinata alle prescrizioni derivanti dalle valutazioni di compatibilità richiamate dall'Art. 7 delle presenti Norme e agli esiti delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei relativi progetti estrattivi come indicate all'Art. 8 delle presenti Norme.
3. (P) I volumi pianificati dal PAE per ogni previsione estrattiva devono intendersi come quantitativi massimi autorizzabili. Il quantitativo effettivamente autorizzabile è quello riconosciuto come sostenibile dalla procedura di VIA o di Screening dei progetti estrattivi.
4. (I) In caso di rinvenimento di lenti di materiale diverso da quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'attività estrattiva, l'operatore autorizzato, previa comunicazione al Comune, alla Provincia e all'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria), può provvedere alla commercializzazione del materiale rinvenuto, fino ad un massimo del **10%** dei volumi complessivi autorizzati, senza superare i volumi complessivamente autorizzati. In sede di revisione del PAE dovrà essere recepita la modifica della tipologia di materiali estraibili. Le eventuali eccedenze rispetto al massimo consentito devono essere obbligatoriamente impiegate per la sistemazione finale del sito estrattivo.
5. (P) La mancata attuazione delle previsioni del PAE comporta la decadenza dei quantitativi pianificati, secondo quanto disposto dall'Art. 3 delle Norme del PIAE vigente, come dettagliato nell'Appendice 2 annessa a dette Norme.
6. (P) L'efficacia delle previsioni dei PAE vigenti rispetto a piani o norme sopravvenute è regolata nei termini stabiliti dall'Art. 62 delle Norme del PIAE vigente.
7. Le disposizioni dettate dal PAE si distinguono, ai sensi della legislazione regionale vigente¹⁰, in **indirizzi** e **prescrizioni**, contrassegnati dalle lettere **I** e **P**.

Art. 4 - Elaborati costitutivi del Piano

1. (P) La presente variante PAE 2021 è costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica
 - Norme Tecniche di Attuazione
 - VALSAT - Rapporto ambientale
 - VALSAT - Sintesi non tecnica
 - Studio di Incidenza sul Sito SIC-ZPS IT 4010016 "Basso Trebbia"
 - Tav. P01 - Polo estrattivo n. 10 "I Sassoni" scala 1:5.000
 - Tav. P01.1 - Stato di fatto dell'attività estrattiva nel Polo n. 10 "I Sassoni" scala 1:5.000
 - Tav. P01.2 - Comparti estrattivi Q e R "carta dei Vincoli" scala 1:2.500
 - Tav. P01.3 - Comparto estrattivo Q - Zonizzazione scala 1:2.000

¹⁰ Rif. **L.R. n. 24/2017**, art. 28, che al momento della stesura delle presenti Norme così recita:

- "per **prescrizioni** si intendono le disposizioni cogenti e autoapplicative dei piani che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando in modo vincolante gli usi ammessi e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo quanto previsto dal piano, e prevalgono automaticamente, senza la necessità di recepimento, sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi assunti in data antecedente;
- "per **indirizzi**" si intendono le disposizioni volte ad orientare gli usi e le trasformazioni del territorio, allo scopo di perseguire finalità generali ovvero obiettivi prestazionali, pur riconoscendo ai soggetti pubblici e privati chiamati ad osservarli ambiti di autonomia nell'individuazione delle modalità, dei tempi o del grado di realizzazione dei risultati indicati".

Tav. P01.4 - Comparto estrattivo Q - Sistemazione finale scala 1:2.000
Tav. P01.5 - Comparto estrattivo R - Zonizzazione scala 1:2.000
Tav. P01.6 - Comparto estrattivo R - Sistemazione finale scala 1:2.000
Restano validi tutti gli elaborati non esplicitamente modificati.

Art. 5 Approvazione del PAE

1. (P) Il PAE è elaborato e approvato secondo quanto disposto dal PIAE e dalla legislazione regionale urbanistica e di settore, nel rispetto degli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, come specificati dalle relative disposizioni e direttive attuative, fermi restando gli obblighi di valutazione da effettuarsi in sede di progettazione delle attività estrattive.

2. (P) In caso di interessamento dei siti Rete Natura 2000, nella procedura di approvazione del PAE devono essere assicurati gli adempimenti in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, come specificati dalle relative disposizioni e direttive attuative, fermi restando gli obblighi di valutazione da effettuarsi in sede di progettazione delle attività estrattive¹¹.

3. (P) Qualora il PAE contenga previsioni interferenti con aree naturali protette, nella procedura di approvazione del Piano deve essere assicurato il coinvolgimento dell'Ente gestore dell'area protetta, per il necessario parere, demandando al previsto nulla-osta quanto esprimibile in ordine ai singoli progetti o interventi estrattivi¹² o a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2004, il parere di conformità e il nulla-osta vengono acquisiti nell'ambito dei suddetti procedimenti. Il rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente gestore è regolato dalla D.G.R. n. 343/2010.

4. (P) In sede di formazione del PAE devono essere assicurate le forme di consultazione e partecipazione nonché di concertazione con le associazioni ambientaliste, economiche e sociali previste dallo Statuto comunale o da appositi regolamenti, anche in attuazione della legislazione regionale in materia¹³.

¹¹ La normativa prevede che la valutazione di incidenza debba essere effettuata nell'ambito della ValSAT del Piano, qualora prevista, e che la valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale sia ricompresa in tale procedura. Al momento della stesura delle presenti Norme i riferimenti normativi in vigore sono:

- L.R. n. 7/2004 (in particolare art. 5 "Valutazione di incidenza dei piani", art. 6 "Valutazione di incidenza su progetti e interventi" e art. 7 "Valutazione di incidenza in aree protette");
- D.G.R. n. 1191/2007 contenente le Linee guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza (tabella E abrogata dalla D.G.R. n. n. 79/2018);
- L.R. n. 24/2011, come confermata e integrata dall'art. 18 della L.R. n. 13/2015, nonché dall'art. 20 della L.R. n. 22/2015, in merito alle funzioni relative ai Siti Rete Natura 2000;
- D.G.R. n. 79/2018, come modificata dalla D.G.R. n. 1147/2018, che ricapitola e aggiorna la regolamentazione dei siti Natura 2000, specifica talune funzioni dell'Ente gestore e definisce i casi di esclusione dalla valutazione di incidenza (per interventi e attività di modesta entità di cui all'Allegato D e per interventi rispettosi del disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di cui all'Allegato E).

¹² Per le aree naturali protette regionali l'Ente gestore si esprime, nella procedura di approvazione del PAE, mediante il parere di conformità di cui all'art. 39 della L.R. n. 6/2005 (previsto anche come parere di competenza ai sensi della disciplina VAS) e, in fase attuativa del PAE, mediante il nulla-osta di cui all'art. 40 della stessa legge. La stessa legge, all'art. 58 "Semplificazione ed accelerazione delle procedure", dispone che qualora i programmi e i progetti relativi agli interventi sottoposti al parere di conformità o al rilascio del nulla-osta siano soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. n. 9/1999 (ora sostituita dalla L.R. n. 4/2018)

¹³ Rif. L.R. n. 15/2018 (ex L.R. n. 3/2010).

TITOLO II – PREVISIONI ESTRATTIVE

Art. 6 Poli estrattivi

1. (P) Il Polo estrattivo n°10 I Sassoni, come definito all'Art. 2 delle presenti Norme, è individuato e disciplinato dalle Tavole di Progetto **P01**. Ove sono indicati i volumi pianificati dal presente VARIANTE PAE 2021, i volumi riconfermati e i relativi termini di decadenza.
2. (I) L'eventuale estrazione di materiali diversi da quelli pianificati dal PAE è regolata secondo quanto disposto dall'Art. 3 delle presenti Norme.
3. (I) In relazione alla potenzialità della previsione prevista per il Polo, il PAE individua i Comparti estrattivi di intervento funzionali all'attuazione del Polo, distinguendo quelli immediatamente attivabili e quelli di futura attivazione, garantendo, in ogni fase attuativa, interventi di recupero autonomi, funzionali e coerenti con la sistemazione complessiva del Polo ed in coerenza con le indicazioni del PIAE, secondo i criteri definiti all'Art. 2 Norme del PIAE vigente. Ciò premesso dovrà essere sottoposto alle procedure di VIA o di Screening il Progetto unitario relativo all'intero Comparto. Il PAE assegna ai vari Comparti immediatamente attivabili i volumi estraibili, la cui distribuzione fra i medesimi Comparti può essere modificata in sede di VIA o di Screening del Progetto unitario, in accordo con i soggetti attuatori e nel rispetto dei volumi complessivi assegnati dal PIAE al Polo, garantendo comunque le modalità di sistemazione finale previste dal PAE e dalle connesse direttive attuative. I Progetti unitari dei Comparti eventualmente interessati dalle modifiche dei volumi estraibili devono essere sottoposti congiuntamente alle procedure di VIA o di Screening.
4. (I) Ai sensi dell'art. 5 comma 7 del PIAE, al fine di garantire il recupero della fascia tampone dei corsi d'acqua adiacente al Polo estrattivo, il Comune può richiedere ai soggetti attuatori, in fase di approvazione del Progetto unitario del Comparto estrattivo, la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale che possono riguardare anche le zone demaniali prospicienti i Poli. In tali casi il Comune o gli Enti gestori delle aree naturali protette o dei siti di Rete Natura 2000 dovranno acquisire la concessione delle aree demaniali, esercitando la prelazione prevista dalla legislazione vigente¹⁴.

TITOLO III - ATTUAZIONE DEL PAE

Art. 7 Progettazione dell'attività estrattiva (coltivazione e sistemazione finale)

1. (P) Le attività estrattive previste dal PAE devono essere adeguatamente progettate allo scopo di organizzare razionalmente le fasi di coltivazione e di sistemazione finale delle aree interessate. I Progetti unitari dei Comparti e degli Ambiti estrattivi sono sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (brevemente **VIA**) o di Verifica di assoggettabilità a VIA (brevemente **Screening**) ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nei termini definiti dalla legislazione e dalle direttive attuative regionali vigenti¹⁵, nonché dalle disposizioni contenute nel presente Piano. Il

¹⁴ Rif. L. n. 37/1994.

¹⁵ Rif. L.R. n. 4/2018 e correlate disposizioni attuative. Al momento della stesura delle presenti Norme, le cave sono contemplate nell'Allegato B.3 (B.3.2 Cave e torbiere) e nell'Allegato A.3 (A.3.1 Cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi all'anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari) della legge e soggette alle procedure di VIA o di Screening secondo quanto disposto dagli artt. 4, 5 e 6 della stessa legge. Per quanto riguarda i criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) si veda anche il Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015 e la Det.Dir. n. 15158 del

provvedimento conclusivo definisce l'efficacia temporale della valutazione secondo quanto previsto dalla legislazione vigente¹⁶, precisando gli effetti del provvedimento, autorizzativi e di eventuale variante agli strumenti di pianificazione, prodotti tramite procedimento unico¹⁷.

2. (P) Ai sensi della normativa vigente¹⁸, i progetti da sottoporre alle procedure di Screening sono corredati da uno Studio preliminare ambientale, mentre i progetti da sottoporre a VIA sono corredati da uno Studio di impatto ambientale (brevemente **SIA**). Il progetto da sottoporre a VIA o Screening deve essere predisposto con un livello informativo e di dettaglio tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali¹⁹ e deve comprendere, in funzione delle conseguenti fasi esecutive²⁰, il **Piano di monitoraggio ambientale**, il **Piano di conservazione delle opere di sistemazione finale naturalistica** e il **Piano di gestione dei rifiuti di estrazione**.

3. (I) I contenuti del SIA e dello Studio preliminare ambientale sono definiti dalla normativa vigente, come eventualmente specificati da direttive tecniche. Il SIA e lo Studio preliminare ambientale devono comprendere la valutazione degli impatti nelle condizioni peggiori, considerando le altre cave attive o autorizzate per le quali possano essere previsti effetti cumulativi, compresi gli interventi previsti dal Programma gestione sedimenti dell'Autorità di bacino. Il SIA e lo Studio preliminare ambientale devono contenere la valutazione degli impatti delle costruzioni accessorie di cui all'Art. 10 delle presenti Norme, ivi compreso l'eventuale utilizzo degli impianti di prima lavorazione degli inerti. In ogni caso il progetto deve giustificare le dimensioni dei locali di servizio all'attività estrattiva in base al numero di addetti, alle modalità di lavorazione previste e alle condizioni locali.

4. (I) Il **Piano di monitoraggio ambientale** di cui al comma 2 è finalizzato al controllo degli effetti dell'attività di cava, in termini di impatti ambientali significativi delle attività in progetto²¹. A tal fine deve contemplare i contenuti di cui alla specifica direttiva tecnica attuativa del PIAE²², stabilendo modalità e periodo di prosecuzione delle analisi previste oltre il termine della coltivazione e della sistemazione finale dell'area di cava. Il Piano di monitoraggio ambientale può essere modificato, su richiesta dell'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale o dell'ufficio comunale preposto oppure su proposta dell'operatore esercente, in tali ultimi casi acquisendo il parere preventivo della

21/09/2018, come modificata dalla Det.Dir. n. 17169 del 25/10/2018 del Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale della Regione.

¹⁶ Rif. D.Lgs. n. 152/2006 (art. 25, comma 5, che, al momento della stesura delle presenti Norme, così recita: "Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.").

¹⁷ Rif. D.Lgs. n. 152/2006 (artt. 27 e 27-bis) in materia ambientale, D.P.R. n. 160/2010 (art. 8) in materia di attività produttive, oltre a L. n. 241/1990 e D.Lgs. n. 267/2000 relativamente alla disciplina del procedimento amministrativo e agli accordi sostitutivi del provvedimento, secondo quanto declinato a livello regionale (in particolare dalla L.R. n. 4/2018 e dalla L.R. n. 24/2017).

¹⁸ Rif. L.R. n. 4/2018, artt. 10, 13 e 14.

¹⁹ Rif. D.Lgs. n. 152/2006, art. 5, comma 1, lettera g: "(...) gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20").

²⁰ L'inciso fa riferimento ai diversi documenti e relativi gradi di definizione richiesti in funzione del livello di progettazione proprio della procedura avviata

²¹ Rif. L.R. n. 4/2018, art. 25 (una proposta di piano di monitoraggio deve essere predisposta all'interno del SIA)

²² Ex Allegato 8 alle Norme del PIAE2011

stessa Agenzia regionale, a fronte dei rilievi progressivamente disponibili durante il periodo di osservazione, sulla base del quadro analitico chimico-fisico e biologico e delle eventuali criticità presenti o potenziali.

5. (I) I contenuti del **Piano di conservazione delle opere di sistemazione finale naturalistica** e del **Piano di gestione dei rifiuti di estrazione** di cui al comma 2 sono definiti dall'Art. 23 e dall'Art. 24 delle presenti Norme.

6. (P) Qualora per la sistemazione finale si preveda il riempimento, anche parziale, dei vuoti di cava, il progetto estrattivo deve indicare tipologia, qualità e modalità di impiego dei materiali da utilizzare e il Piano di monitoraggio deve definire le modalità di controllo dei materiali utilizzati.

7. (I) Nei casi previsti dalla normativa vigente in ordine agli accordi con i privati²³, il progetto estrattivo comprende la proposta di accordo tra Enti pubblici e soggetto proponente finalizzato alla razionale organizzazione delle fasi attuative e di recupero, per minimizzare gli effetti derivanti dall'attività estrattiva. Gli accordi di cui al presente comma devono essere approvati nell'ambito delle procedure di VIA o di Screening e comunque sottoscritti prima dell'autorizzazione di cui all'Art. 8 delle presenti Norme.

8. (P) Qualora il progetto estrattivo riguardi le fasce fluviali A o B del PTCP o le aree comprese entro le distanze dalle sponde e dagli argini dei corsi d'acqua principali e secondari del PTCP disposte ai sensi dell'Art. 35, comma 3, delle presenti Norme, nell'ambito delle procedure di VIA o di Screening devono essere assicurati gli adempimenti previsti dalle disposizioni del PAI dell'Autorità di bacino e del PIAE, come specificati all'Art. 11 delle presenti Norme. Il previsto Studio di compatibilità idraulica deve essere parte integrante del progetto sottoposto a procedura di VIA o di Screening.

9. (P) Nell'ambito delle procedure di VIA o di Screening, il progetto estrattivo interferente con le aree naturali protette dovrà essere sottoposto al nulla-osta dell'Ente gestore e il progetto estrattivo interferente con i siti Rete Natura 2000 dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza, dotando gli studi di supporto al progetto dei necessari elementi di valutazione²⁴.

10. (P) Per le previsioni estrattive che interessano le aree soggette alle tutele paesaggistiche di cui al D.Lgs. n. 42/2004, riferite agli articoli 142²⁵, 136²⁶, 143, comma 1, lettera d²⁷, e 157²⁸, in sede di

²³ Rif. L.R. n. 7/2004, art. 24, comma 1 ("Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241").

²⁴ I principali riferimenti normativi relativi sono contenuti nelle note degli articoli 2, 11 e 12 delle presenti Norme

²⁵ "Art. 142 Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di

procedura di VIA o di Screening deve essere acquisito il parere della Soprintendenza competente. L'autorizzazione all'attività estrattiva per le previsioni soggette alle tutele paesaggistiche è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del medesimo decreto; a tal fine i progetti dovranno essere corredati dalla documentazione prevista dalla normativa di settore²⁹.

11. (P) Sono sottoposte alle procedure di VIA o di Screening, o alla relativa valutazione preliminare, le

rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.”

²⁶ “Art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.”

27 “eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1”.

28 “Art. 157 Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente

1. Conservano efficacia a tutti gli effetti:

a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;

b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;

d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.

²⁹ Rif. D.Lgs. n. 42/2004 (art. 146, comma 3) e D.P.C.M. del 12/12/2005.

varianti di progetti già approvati nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di VIA³⁰, come specificati dall'Art. 12 delle presenti Norme.

12. (P) Entro un congruo periodo successivo alla positiva conclusione della procedura di VIA o di Screening, e comunque entro 60 giorni, l'operatore deve trasmettere il Progetto unitario di coltivazione e sistemazione finale, in formato digitale, all'Agenzia regionale competente per la gestione del Catasto delle attività estrattive di cui all'art. 28 della L.R. n. 17/1991.

Art. 8 Autorizzazione all'attività estrattiva

1. (P) Secondo quanto disposto dalla normativa vigente³¹, l'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo comunale esclusivamente nelle aree previste dal PAE, previo parere vincolante dell'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria) e previa stipula di una **convenzione** con il Comune, contenente gli obblighi a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione e, se diverso, del proprietario dell'area interessata dall'attività estrattiva e dagli interventi di sistemazione finale, nel rispetto di quanto definito negli eventuali accordi tra Enti pubblici e soggetto richiedente stipulati ai sensi della normativa vigente³².

2. (P) Il procedimento e i requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi necessari per il rilascio dell'autorizzazione, i contenuti, gli effetti, la durata, la proroga, la decadenza, la revoca e la sospensione dell'autorizzazione, unitamente ai contenuti della convenzione, sono disciplinati dalla normativa vigente³³ e specificati dalle disposizioni del presente Piano.

3. (P) Alla domanda di autorizzazione è allegato il Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'unità di cava, comprensivo dei Piani specifici indicati all'Art. 7, comma 2, delle presenti Norme e ogni altro contenuto documentale utile al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per l'attuazione dell'attività estrattiva, in coerenza con il PAE e il Progetto unitario scaturito dalle procedure di valutazione ambientale, nonché con gli accordi stipulati ai sensi della normativa vigente³⁴, da sottoscrivere prima del rilascio dell'autorizzazione.

4. (P) Sono soggetti ad autorizzazione convenzionata tutti gli interventi estrattivi di cui agli Art. 5 delle presenti Norme.

5. (I) La convenzione deve essere predisposta secondo lo schema-tipo indicato nelle direttive di settore³⁵, nel rispetto delle vigenti normative di PIAE e di PAE, recependo le indicazioni scaturite dalle procedure di VIA o Screening e le prescrizioni dettate dagli Enti.

6. (P) Nella convenzione il soggetto richiedente l'autorizzazione deve impegnarsi ad eseguire tutte le opere previste nel Piano di coltivazione e sistemazione finale, secondo le prescrizioni e i termini

³⁰ Rif. L.R. n. 4/2018, artt. 4, 5 e 6.

³¹ Rif. L.R. n. 17/1991, all'art. 11 e seguenti.

³² Rif. L.R. n. 7/2004, art. 24, comma 1 ("Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241").

³³ Rif. L.R. n. 17/1991.

³⁴ Rif. L.R. n. 7/2004, art. 24, comma 1 ("Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241").

³⁵ Rif. D.G.R. n. 70/1992 e direttive attuative del PIAE (ex Allegato 15 alle Norme del PIAE2011).

indicati nell'atto di autorizzazione. Lo stesso soggetto e, se diverso, il proprietario dell'area interessata dall'attività estrattiva e dalle opere di sistemazione finale devono impegnarsi, controfirmando la convenzione, a rispettare la destinazione finale prevista dal PAE, secondo quanto dettagliato nel Piano di coltivazione e sistemazione finale.

7. (P) Qualora sia autorizzato il riempimento parziale o totale dei vuoti di cava anche con materiali diversi da quelli oggetto di sfruttamento estrattivo e diversi dalle terre e rocce da scavo, secondo quanto previsto dall'Art. 7, comma 6, e dall'Art. 25, comma 4, delle presenti Norme, la convenzione deve essere sottoscritta anche dal soggetto autorizzato alla produzione e gestione di detti materiali da riempimento, per assicurare la qualità del materiale utilizzato, costituendo apposite garanzie finanziarie e versando al Comune un importo commisurato ai costi del monitoraggio ambientale dei riempimenti realizzati e delle aree limitrofe potenzialmente influenzate, secondo quanto disposto dal comma 13. Qualora nel corso dell'attività estrattiva si intenda individuare un diverso soggetto fornitore dei materiali da riempimento, occorre rinnovare la convenzione, stipulando un atto negoziale che includa tale nuovo soggetto, con i medesimi obblighi di costituzione delle idonee garanzie finanziarie e di versamento delle somme per il monitoraggio ambientale. Ogni atto negoziale deve essere comunque sottoscritto anche dal titolare dell'autorizzazione di cava, per sancire la reciproca responsabilità nell'ambito dell'esercizio di cava.

8. (P) Per le opere di sistemazione a verde, nella convenzione deve essere previsto l'impegno esplicito da parte dell'operatore autorizzato e/o del proprietario dell'area alla cura e manutenzione delle opere per un congruo periodo di tempo successivo all'accertata messa a dimora, secondo quanto disposto dall'Art. 23 delle presenti Norme,

9. (P) Nel caso di previsioni estrattive per le quali è prevista una destinazione finale dell'area prevalentemente naturalistica, o comunque di interesse pubblico, nella convenzione deve essere previsto l'impegno esplicito da parte del proprietario dell'area e, se diverso, del soggetto gestore dell'area, a mantenere nel tempo tale destinazione, consentendone l'eventuale fruibilità, secondo quanto previsto dal PAE e dal progetto autorizzato.

10. (P) In sede di autorizzazione convenzionata devono essere assicurati gli obblighi connessi all'utilizzo della viabilità pubblica, secondo quanto specificato dall'Art. 21 delle presenti Norme.

11. (P) In base alle normative vigenti in materia di legalità³⁶, in sede di autorizzazione devono essere assicurati gli obblighi di comunicazione relativi all'identificazione dei mezzi di trasporto del materiale estratto, alle condizioni ivi stabilite.

12. (P) Secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia³⁷, con la convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, l'**onere estrattivo** definito dalla Regione³⁸, che il Comune provvederà tempestivamente a devolvere in parte alla Provincia e alla Regione, secondo le tariffe e le ripartizioni definite dalla normativa vigente³⁹. Tali somme devono essere utilizzate per le finalità di intervento, pianificazione e

³⁶ Rif. L.R. n. 18/2016, artt. 41 e 47, e D.G.R. n. 1783/2017.

³⁷ Rif. L.R. n. 17/1991, art. 12.

³⁸ Definizione utilizzata nel Progetto di Legge Regionale di revisione della L.R. n. 17/1991 approvato con Delib. A.L. n. 3468/2012.

³⁹ Al momento della stesura delle presenti Norme:

- le tariffe sono stabilite nel valore di 0,70 €/m3 per ghiaie e sabbie (anche per usi industriali), 0,64 €/m3 per calcari e marne

studio indicate dalla legislazione in vigore.

13. (P) Con la convenzione, l'operatore esercente si impegna a costituire adeguate **garanzie finanziarie** per assicurare l'adempimento degli obblighi a suo carico, in particolare per quanto riguarda la realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione finale e l'osservanza del Piano di monitoraggio ambientale. Al fine di quantificare l'importo della garanzia (in forma di cauzione o fideiussione), il Piano di coltivazione e sistemazione finale deve essere corredato da computo metrico estimativo da cui si evinca il costo complessivo dell'intervento di sistemazione finale, il costo del collaudo e il costo della manutenzione obbligatoria successiva all'intervento, come stabilita dall'autorizzazione. Tale valore, una volta valutato congruo dall'ufficio tecnico comunale, sulla base dei prezzi di mercato di riferimento (tariffario della locale Camera di Commercio o prezzario regionale⁴⁰) e dell'IVA in vigore, e scorporato per lotti funzionali, deve equivalere al valore della cauzione o fideiussione versata dal soggetto interessato al momento della firma della convenzione ed eventualmente utilizzata dal Comune, in tutto o in parte, per assicurare il recupero della cava, il monitoraggio ambientale e il collaudo in caso di inadempienza, ferma restando la facoltà di svincolare o estinguere la garanzia in funzione dell'avanzamento dei lavori secondo le disposizioni di cui all'Art. 9 delle presenti Norme. La garanzia deve comprendere le spese per la rimozione degli impianti di prima lavorazione connessi all'attività estrattiva e per il ripristino dell'area occupata dagli stessi. Nella garanzia devono essere considerate le sistemazioni connesse all'utilizzo della viabilità pubblica e alle aree di innesto, secondo quanto specificato dall'Art. 21 delle presenti Norme. Per la copertura dei costi di monitoraggio ambientale e del controllo dei materiali utilizzati per il riempimento totale o parziale dei vuoti di cava ai sensi del comma 7, costituenti spesa viva di esercizio, in luogo della garanzia finanziaria deve essere versato al Comune un importo commisurato ai suddetti costi⁴¹. In ogni caso l'importo della garanzia non deve comprendere gli oneri estrattivi.

14. (P) L'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato alle necessarie autorizzazioni ambientali,

e argille per ceramiche, 0,56 €/m³ per altri materiali alluvionali e argille per laterizi (rif. D.G.R. n. 2073/2013);
- i metri cubi annui da considerare corrispondono al totale dei materiali estratti dal 1 dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno di riferimento;

- la L.R. n. 18/2016 sulla legalità dà diritto, a compensazione dei nuovi adempimenti connessi alla comunicazione dei dati di trasporto del materiale scavato, a una riduzione del 10% sugli oneri estrattivi a carico dei titolari, a valere sulle autorizzazioni rilasciate dopo il 12/11/2016 (rif. artt. 41 e 47 della legge, come disciplinati dalla direttiva attuativa D.G.R. n. 2029/2019);

- la L.R. n. 17/1991, all'art. 12 comma 3, fissa le quote di ripartizione degli oneri introitati nella misura del 20% a favore della Provincia e 5% a favore della Regione, potendo quindi il Comune trattenere il 75% di quanto dovuto.

⁴⁰ Elenchi dei prezzi per interventi di forestazione e per opere pubbliche e di difesa del suolo, stilati periodicamente con deliberazioni di Giunta Regionale.

⁴¹ Si riporta a titolo di esempio l'art. 21/IV "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVP)", comma 7, del RUE del Comune di Gossolengo vigente al momento della stesura delle presenti Norme:

«Per tutte le attività agricole di miglioramento agronomico mediante la ricostituzione del suolo con utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti, D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, è previsto l'obbligo del versamento al Comune di Gossolengo di un onere finanziario destinato al controllo e monitoraggio calcolato secondo la seguente modalità:

Per ogni anno di lavorazione:

- importo minimo fisso € 5.000,00

- € 500,00 aggiuntivi per ettaro di superficie agricola interessata dall'attività

- con un importo comunque massimo di € 20.000,00 (nel caso in cui l'attività avesse un periodo di durata superiore all'anno si dovrà moltiplicare il costo annuale per il numero degli anni previsti sempre mantenendo comunque l'importo massimo). L'onere così quantificato, finalizzato esclusivamente alla copertura delle spese di monitoraggio, dovrà essere versato dal titolare dell'autorizzazione al Comune di Gossolengo prima del rilascio dell'autorizzazione stessa al fine di garantire al Comune il tempo necessari per provvedere all'affidamento dell'incarico a ditta specializzata.»

rilasciate tramite provvedimenti unici come disciplinati dalla normativa vigente⁴². Nella garanzia finanziaria di cui al comma precedente devono essere considerati gli eventuali adempimenti prescritti dai suddetti provvedimenti autorizzativi.

15. (P) Entro 15 giorni dall'autorizzazione, l'operatore autorizzato deve trasmettere in formato digitale l'eventuale documentazione integrativa del Piano di coltivazione e sistemazione finale già trasmesso ai sensi dell'Art. 7, comma 12, comprensiva della convenzione, all'Agenzia regionale competente per i controlli di polizia mineraria e per la gestione del Catasto della attività estrattive di cui all'art. 28 della L.R. n. 17/1991.

16. (P) L'inadempienza degli obblighi derivanti dal Piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato, come definiti nell'autorizzazione convenzionata, e il mancato rispetto dei relativi tempi di attuazione è causa di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi della normativa vigente⁴³.

17. (P) Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, siano riscontrate difformità rispetto al Piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato, il Comune concede al titolare un termine di 180 giorni per la regolarizzazione. In tal caso, il titolare deve provvedere a prolungare la durata della garanzia finanziaria per un periodo uguale a quello concesso per la regolarizzazione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale. Trascorso inutilmente detto termine il Comune può procedere d'ufficio ai lavori di regolarizzazione, utilizzando le garanzie finanziarie e addebitando al titolare l'eventuale parte eccedente.

Art. 9 Collaudo delle opere di sistemazione finale e svincolo delle garanzie finanziarie

1. (P) Le opere di sistemazione finale devono essere oggetto di **collaudo** da parte del Comune. Il collaudo consiste nella verifica e attestazione della corretta esecuzione delle opere di sistemazione finale previste dal progetto autorizzato e come tale comporta lo svincolo delle garanzie fideiussorie. Lo svincolo può riferirsi alle sole opere correttamente realizzate. A tal fine, i collaudi relativi alle opere di sistemazione a verde non possono essere effettuati prima di **1 anno** dalla messa a dimora degli esemplari arborei e arbustivi, per poterne verificare l'effettivo attecchimento e accrescimento.

2. (P) In coerenza con l'avanzamento delle diverse fasi di recupero, possono essere svolti **collaudi parziali**, che consentono di ridurre progressivamente il valore della garanzia finanziaria, senza intaccare la quota dei costi residui relativi alle opere non ancora realizzate e ai relativi collaudi, compresi gli interventi di carattere manutentivo, e la quota dei costi residui per il proseguimento del monitoraggio ambientale.

3. (P) I collaudi relativi alle opere di modellazione morfologica o all'installazione di attrezzature (quali capanni, strutture per birdwatching, panchine, ecc.) devono essere eseguiti entro **6 mesi** dalla richiesta di collaudo.

4. (P) I collaudi relativi alle opere a verde, effettuati successivamente al periodo minimo di attecchimento di cui al comma 1, devono essere eseguiti entro **6 mesi** dalla richiesta di collaudo. Le quote di garanzia finanziaria relative al periodo manutentivo previsto dall'autorizzazione potranno essere svincolate solo al termine di detto periodo.

5. (P) Ai fini del collaudo e del relativo svincolo delle garanzie finanziarie, il Direttore responsabile dei

⁴² Provvedimento unico regionale (brevemente PAUR) o Autorizzazione unica ambientale (brevemente AUA).

⁴³ L.R. n. 17/1991, art. 16

lavori e i tecnici specialisti di cui all'Art. 23, comma 4, delle presenti Norme devono produrre, ciascuno per il proprio profilo di competenza, la certificazione della corretta esecuzione delle opere (brevemente **certificazione di fine lavori**), da trasmettere al Comune territorialmente interessato.

6. (I) Nello svolgimento delle attività di collaudo il Comune può avvalersi della collaborazione dei funzionari di polizia mineraria e, nelle aree di competenza, del personale dell'Ente gestore delle aree naturali protette, costituendo idonee forme di accordo.

7. (P) Il Comune deve comunicare all'Agenzia regionale competente per la polizia mineraria i provvedimenti relativi al collaudo delle opere di sistemazione e allo svincolo della fidejussione, ai fini dell'espletamento delle attività di controllo e dell'aggiornamento del Catasto delle attività estrattive di cui all'art. 28 della L.R. n. 17/1991.

Art. 10 Costruzioni accessorie

1. (P) Le costruzioni accessorie all'attività estrattiva, quali piste e viabilità provvisoria di accesso, impianti di caricamento e trasporto, impianti temporanei di lavorazione degli inerti, piazzali, uffici e servizi igienici, recinzioni del cantiere, sono descritte nel Piano di coltivazione e sistemazione finale e autorizzate nell'ambito del provvedimento di cui all'Art. 8 delle presenti Norme e non necessitano di ulteriore titolo abilitativo, salvo specifiche disposizioni derivanti da altri obblighi di legge. Ogni altro manufatto o impianto connesso all'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere, anche se di carattere temporaneo, deve essere autorizzato secondo quanto previsto dalle norme in materia. Qualora non diversamente previsto dall'autorizzazione estrattiva, le costruzioni accessorie devono intendersi provvisorie e quindi da rimuovere prima della richiesta di collaudo.

2. (P) Gli uffici e i servizi igienico-sanitari devono essere realizzati preferibilmente con prefabbricati amovibili, devono essere installati e mantenuti in esercizio in conformità dalle norme generali per l'igiene e la sicurezza del lavoro e devono essere rimossi prima della richiesta di collaudo.

3. (P) La superficie utile per gli uffici e i servizi igienico-sanitari non può essere superiore a 100 m².

4. (P) Per le eventuali operazioni di pesatura dei materiali estratti devono essere utilizzate pese mobili, da rimuovere prima della richiesta di collaudo.

Art. 11 Denuncia di esercizio (inizio lavori)

1. (P) Secondo quanto disposto dalla normativa vigente⁴⁴, il titolare dell'autorizzazione, eventualmente tramite suo procuratore, deve effettuare la **denuncia di esercizio** all'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria), al Comune, all'Azienda unità sanitaria locale presso il dipartimento competente (in materia di sanità pubblica e sicurezza negli ambienti di lavoro) e all'Agenzia regionale competente per la protezione

ambientale, allegando il Documento di sicurezza e di salute (brevemente **DSS**) e la Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo (brevemente **RSFS**)⁴⁵.

2. (P) Il DSS deve essere aggiornato, e quindi ritrasmesso alle autorità di vigilanza di cui agli articoli 22 e 23 delle Norme del PIAE vigente, qualora i luoghi di lavoro, i macchinari o le modalità operative

⁴⁴ Rif. D.P.R. n. 128/1959, art. 24 e seguenti.

⁴⁵ Rif. D.Lgs. n. 624/1996, art. 6 e art. 52.

abbiano subito modifiche rilevanti o quando si renda necessario eseguire operazioni non contemplate nel DSS e in tutti i casi in cui il DSS non sia più rappresentativo delle condizioni esistenti in cava⁴⁶.

3. (I) La RSFS contiene la verifica di stabilità per le scarpate e le gradonature di scavo e di sistemazione finale, effettuata ai sensi delle vigenti normative di settore⁴⁷, nelle condizioni più sfavorevoli che si possano presentare durante e dopo la coltivazione e la sistemazione finale. Le verifiche di stabilità devono considerare l'azione sismica attesa, le peggiori condizioni della falda, l'azione dei mezzi meccanici, la percorrenza dei mezzi d'opera e di trasporto lungo la viabilità di cantiere, gli accumuli di terreni anche temporanei e tutti i carichi interagenti con i fronti di scavo e le scarpate di sistemazione finale. Tali verifiche devono essere effettuate tenendo conto dei diversi orizzonti stratigrafici soggetti a possibili fenomeni di rottura o instabilità ed essere estese ai versanti retrostanti se coinvolti dai fronti di scavo. Per la determinazione dei parametri geotecnici devono essere eseguite indagini in sito e, se possibile in funzione della tipologia del materiale estratto, prove di laboratorio, i cui certificati devono essere allegati alla RSFS.

4. (P) La RSFS deve essere aggiornata, e quindi ritrasmessa alle autorità di vigilanza di cui agli articoli 22 e 23 delle Norme del PIAE vigente, con **cadenza annuale** per tutta la durata dell'attività estrattiva autorizzata e in caso di modifica delle condizioni per le quali è stata prodotta l'ultima verifica di stabilità.

Art. 12 Varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale

1. (I) Sono ammesse varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale.

2. (P) Le varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale devono essere autorizzate secondo le procedure di cui all'Art. 16 delle presenti Norme, acquisendo nuovamente gli atti di assenso previsti, tra cui il parere dell'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (Polizia mineraria).

3. (P) Le varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale considerate, in base alla normativa vigente⁴⁸, sostanziali in relazione agli impatti già valutati in sede di procedura di VIA o di Screening del Progetto unitario, devono essere sottoposte a procedura di VIA o di Screening, con la facoltà di attribuire al provvedimento gli effetti autorizzativi e di eventuale variante agli strumenti di pianificazione di cui all'Art. 7 delle presenti Norme.

TITOLO IV – CONTROLLI

Art. 13 Vigilanza dell'attività estrattiva

1. (P) Ai sensi della legislazione vigente⁴⁹, sono attribuite al **Comune** territorialmente competente le funzioni di vigilanza sull'applicazione della normativa in vigore e delle disposizioni contenute nell'autorizzazione e nella relativa convenzione di cui all'Art. 8 delle presenti Norme, nel rispetto di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e dal Piano di coltivazione e sistemazione finale, secondo gli esiti delle valutazioni ambientali previste e i contenuti dei piani specifici indicati all'Art. 14,

⁴⁶ Rif. D.Lgs. n. 624/1996, art. 6, comma 3, e Circ. Min. n. 317/1997.

⁴⁷ Rif. D.M. 17/1/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni).

⁴⁸ Rif. D.Lgs. n.152/2006, art. 6, comma 9, L.R. n. 4/2018, artt. 4, 5 e 6, e D.G.R. n. 855/2018. La normativa vigente al momento della stesura delle presenti Norme prevede che il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, abbia la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi, una Verifica preliminare finalizzata ad individuare l'eventuale procedura da avviare. Resta ferma la facoltà del proponente, su sua specifica istanza, di sottoporre comunque il nuovo progetto a procedura di VIA o di Screening.

⁴⁹ Rif. L.R. n. 17/1991, art. 20

comma 2, delle presenti Norme⁸²⁵⁰. L'attività di vigilanza comprende la verifica delle condizioni che possono dar luogo a decadenza o revoca dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente⁵¹ e dalle disposizioni del PIAE e del PAE.

2. (P) Per tutta la durata dell'autorizzazione di cui all'Art. 8 delle presenti Norme, a partire dalla denuncia di esercizio, il titolare deve presentare al Comune, entro il **30 novembre** di ogni anno, una **Relazione annuale sullo stato dei lavori**, corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative allo stoccaggio del terreno agricolo e dei materiali di scarto;
- computo metrico dei materiali movimentati, distinguendo materiale utile, terreno agricolo e materiale di scarto, volumi stoccati nell'area di cava e volumi di materiali utilizzati per il riempimento del vuoto di cava;
- relazione sull'utilizzo dei materiali, sia impiegati direttamente nei propri impianti, che venduti a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuali riempimenti, distinti per quantità e qualità;
- resoconto sul numero di mezzi utilizzati per l'escavazione e il trasporto dei materiali, indicando la classe dei mezzi, il volume medio movimentato e il numero di viaggi medi giornalieri, con le informazioni richieste per gli adempimenti in materia di legalità⁵²;
- rendiconto delle certificazioni e dei collaudi relativi alle opere di sistemazione finale già effettuate;
 - riepilogo delle attività di monitoraggio dei livelli e della qualità della falda;
 - riepilogo dei dati significativi reperiti in occasione del monitoraggio ambientale;
 - aggiornamento della Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo.

3. (P) I dati relativi al monitoraggio ambientale, con particolare attenzione a quelli riguardanti la falda e

⁵⁰ Rif. art. 29 "Sistema sanzionatorio" del D.Lgs. n. 152/2006 (*) e art. 27 "Vigilanza e sanzioni" della L.R. n. 4/2018 (**).

(*) Testo vigente al momento della stesura delle presenti Norme (estratto commi 5, 6, 7):

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.

6. Le sanzioni sono irrogate dall'autorità competente.

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

(**) Testo vigente al momento della stesura delle presenti Norme:

"1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e nel provvedimento di VIA. I risultati di quest'attività sono resi pubblici secondo le modalità dell'articolo 28, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Nel caso in cui la violazione delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità (screening) o di VIA costituisca anche un illecito edilizio l'autorità competente a disporre la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi è il comune.

4. Per le sanzioni previste all'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta regionale può nominare agenti accertatori i funzionari di ARPAE sulla base della proposta del Direttore di ARPAE nei casi di esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio regionale."

⁵¹ Rif. L.R. n. 17/1991, artt. 16, 17 e 18.

⁵² Al momento della stesura delle presenti Norme, il riferimento è alla L.R. n. 18/2016, artt. 41 e 47, come disciplinati dalla direttiva attuativa D.G.R. n. 2029/2019.

le acque dei bacini, devono essere trasmessi nello stesso termine di cui al comma precedente anche all'Agenda regionale competente per la protezione ambientale e all'Azienda unità sanitaria locale.

4. (P) Il quantitativo di materiale utile estratto a tutto il mese di novembre, indicato nella Relazione annuale di cui al comma 2, deve essere utilizzato per la determinazione dell'onere estrattivo di cui all'Art. 8 delle presenti Norme. A tal fine, la cartografia dello stato di fatto e il corrispondente calcolo dei volumi estratti devono essere prodotti sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in sua assenza, attraverso perizia giurata.

5. (P) Entro il **31 gennaio** di ogni anno, il Comune deve presentare all'Agenda regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria) e alla Provincia un **Rapporto annuale** che indichi le quantità di materiale estratto nell'anno precedente, il calcolo dei corrispondenti oneri estrattivi e l'illustrazione dello stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, con una valutazione relativa alla corretta esecuzione degli interventi di carattere vegetazionale e le informazioni richieste per gli adempimenti in materia di legalità⁵³.

6. (I) Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Comune può avvalersi di altri Enti territoriali, con priorità per l'Agenda regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria) e, nelle aree di competenza, per l'Ente gestore delle aree naturali protette, costituendo idonee forme di accordo e dandone comunicazione all'Agenda regionale competente per le attività estrattive, qualora non direttamente coinvolta.

7. (I) Per la sorveglianza generale del territorio mirante ad individuare scavi non autorizzati gli Enti preposti possono essere coadiuvati dalle guardie ecologiche volontarie⁵⁴.

Art. 14 Polizia mineraria e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

1. (I) Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave di cui al D.P.R. n. 128/1959 sono esercitate dall'**Agenda regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria)**⁵⁵, il cui Responsabile svolge anche le funzioni di "Ingegnere capo" previste dal medesimo Decreto⁵⁶, mentre le funzioni di tutela dei lavoratori nelle cave, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di salute e sicurezza del lavoro, sono esercitate dai servizi e presidi dell'**Azienda unità sanitaria locale**⁵⁷.

2. (I) Come previsto dalla normativa vigente⁵⁸, i funzionari incaricati dei controlli hanno la facoltà di richiedere, nell'esercizio dei loro compiti, l'assistenza della forza pubblica, in particolare della polizia comunale o provinciale, e la collaborazione di altri Enti, in particolare l'Ente gestore delle aree naturali protette, nelle aree di competenza, costituendo idonee forme di accordo.

Art. 15 Misure per tutelare la sicurezza dei lavori e per agevolare le attività di controllo

1. (P) Fatte salve le responsabilità del proprietario dell'area e del titolare dell'autorizzazione,

⁵³ Al momento della stesura delle presenti Norme, il riferimento è alla L.R. n. 18/2016, artt. 41 e 47, come disciplinati dalla direttiva attuativa D.G.R. n. 2029/2019

⁵⁴ Rif. L.R. n. 23/1989.

⁵⁵ Rif. L.R. n. 13/2015, art. 19.

⁵⁶ Rif. L.R. n. 17/1991, art. 21, L.R. n. 13/2015, art. 19, comma 4, e D.G.R. n. 2230/2015.

⁵⁷ Rif. L.R. n. 17/1991, art. 21, D.P.R. n. 302/1956, D.P.R. n. 128/1959, D.Lgs. n. 624/1996 e D.Lgs. n. 81/2008

⁵⁸ Rif. D.Lgs. n. 128/1959 e D.Lgs. n. 624/1996

costituisce figura di riferimento per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Direttore responsabile dei lavori (brevemente **DL**), che opera con la collaborazione dei sorveglianti designati.

2. (P) L'area di cava deve essere opportunamente delimitata attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione, riferiti a caposaldi di riferimento facilmente individuabili sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000. Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole alla loro individuazione e comunque in maniera tale che da ognuno di essi possa traguardarsi quello precedente e quello successivo. Il progetto estrattivo deve contenere l'ubicazione dei punti fissi inamovibili e dei caposaldi di riferimento, fornendo per questi ultimi un'idonea monografia che ne indichi quota e coordinate. I punti fissi inamovibili e i capisaldi di riferimento devono essere mantenuti fino al collaudo finale.

3. (P) L'area di cava deve essere segnalata da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza reciproca non superiore a 40 m, e protetta con recinzione di altezza non inferiore a 1.80 m o con altro mezzo idoneo a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate e l'abbandono nell'area di cava di sostanze o materiali estranei alle attività autorizzate.

4. (P) Gli accessi alla cava devono essere custoditi da apposite cancellate che devono essere chiuse negli orari e nei periodi di inattività e comunque quando sia assente il personale di sorveglianza dei lavori di coltivazione.

5. (I) L'area di cava e le modalità di coltivazione devono essere concepite in modo tale che gli addetti possano operarvi senza compromettere la propria sicurezza e salute, adottando misure adeguate per raggiungere i massimi livelli di tutela in conformità alle prescrizioni delle Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione e al controllo in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle norme di polizia mineraria, sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico, movimentazione e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi.

6. (P) La viabilità interna all'area di cava deve essere resa sicura e idonea al traffico pesante per quanto concerne pendenze, scarpate, fondo e tipo di tracciato.

7. (P) I progetti estrattivi devono prevedere idonei locali prefabbricati, dotati di servizi igienici, di punto telefonico (anche mobile) e di pronto soccorso per il ricovero delle maestranze. L'obbligo di dotazione di detti servizi può ritenersi assolto da servizi già esistenti posti a distanze ritenute adeguate dal responsabile della sicurezza in cava e dalla competente autorità sanitaria. Quando le cave siano distanti oltre 200 m dall'impianto di lavorazione, la realizzazione di nuovi servizi in cava deve intendersi obbligatoria.

8. (P) Nella zona di accesso alla cava deve essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, sempre leggibili, quali:

- denominazione della cava;
- Comune di ubicazione;
- tipo e quantità di materiale estraibile;
- massima profondità di scavo dal piano campagna;
- Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- Sorvegliante;

- Operatore esercente;
- Progettisti;
- estremi e scadenza dell'autorizzazione convenzionata.

9. (P) Presso ogni cava devono essere disponibili per la vigilanza, da parte del personale autorizzato, i seguenti documenti in copia autentica:

- autorizzazione;
- convenzione;
- Piano di coltivazione e sistemazione finale;
- eventuali provvedimenti sindacali;
- Documento di sicurezza e di salute (DSS), con i relativi aggiornamenti⁵⁹;
- Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo (RSFS), con i relativi aggiornamenti⁶⁰;
- Relazioni annuali, comprensive dei rilievi topografici e dei dati raccolti con le attività di monitoraggio.

10. (P) In fase di esercizio si applicano le disposizioni regolamentari, organizzative e sanzionatorie previste dalla legislazione vigente⁶¹, in considerazione degli obblighi in capo alle figure che a vario titolo sono coinvolte nell'attività e tenute a rispettare e far rispettare le norme di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, le norme di polizia mineraria, le norme del PIAE e del PAE, le indicazioni dei progetti estrattivi secondo le prescrizioni dettate nell'ambito delle valutazioni ambientali previste, nei pareri degli Enti, nelle autorizzazioni ambientali e nell'autorizzazione convenzionata. Devono essere inoltre assicurati gli adempimenti connessi all'eventuale presenza di amianto nei giacimenti ofiolitici⁶², nonché alla presenza di rischi emergenti per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità e al rinvenimento di ordigni bellici.

TITOLO V – COLTIVAZIONE DELLE AREE ESTRATTIVE

Art. 16 Limitazioni di carattere generale

1. (I) L'attività estrattiva deve essere attuata utilizzando le migliori soluzioni progettuali.
2. (P) L'escavazione deve sempre procedere garantendo le migliori condizioni di stabilità dei terreni e di sicurezza dei lavoratori. A tal fine, nel rispetto delle specificazioni contenute nel PAE, devono essere osservate le seguenti modalità di coltivazione:
 - a. è vietato lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti e, qualora si impieghino macchine escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice;
 - b. devono essere sempre rispettate le massime pendenze dei fronti di scavo e le indicazioni operative che ne garantiscono la stabilità, come definite dal Piano di coltivazione e sistemazione finale, nonché dalla RSFS e dal DSS di cui all'Art. 11 delle presenti Norme.
 - c. nelle cave in piano è preferibile la coltivazione a fossa con un unico fronte di scavo;

⁵⁹ Rif. D.Lgs. n. 624/1996, art. 52624/1996, art. 6

⁶⁰ Rif. D.Lgs. n. 624/1996, art. 52

⁶¹ Rif. D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, D.Lgs. n. 624/2009 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive e D.P.R. n. 128/1959 in materia di polizia delle miniere e delle cave.

⁶² Rif. L. 257/1992 e D.G.R. n. 1696/2012.

d. il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite piste o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati; le rampe devono essere conservate anche per facilitare le opere di sistemazione finale;

e. ove possibile, i fronti di scavo devono essere aperti in posizione defilata o nascosta alla vista rispetto alle principali vie di comunicazione, ai centri urbani, alle località di interesse turistico, paesaggistico e monumentale; ove non possibile, devono prevedersi opere di mascheramento artificiali (riporti di terreno, barriere, alberature, ecc.) lungo le strade, le rampe, i gradoni e i piazzali delle cave, nel rispetto delle indicazioni della RSFS di cui all'Art. 11 delle presenti Norme;

f. la coltivazione deve avvenire per lotti al fine di assicurare la sistemazione progressiva delle aree scavate; la sistemazione del primo lotto deve essere completata prima dell'inizio dello scavo del terzo lotto, procedendo con il medesimo criterio fino a completamento dei lotti previsti; nel caso in cui la sistemazione finale preveda il riempimento dei vuoti di cava, prima di accedere al lotto di scavo successivo deve essere comunque effettuato almeno il **50%** del riempimento del lotto precedente; nel caso in cui la volumetria della cava sia inferiore a **100.000 m³**, è possibile ammettere una deroga a tale modalità di coltivazione;

g. deve essere evitato l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dalle aree circostanti, attraverso la costruzione di un'adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore dello scavo, collegati con la rete di smaltimento naturale o artificiale esistente; i percorsi dei fossi di guardia e i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del progetto estrattivo, con indicazione delle pendenze; quando la morfologia dei luoghi non permetta lo sviluppo di una rete di smaltimento articolata, il fosso di guardia può essere realizzato sul gradone più elevato del fronte di scavo.

3. (P) Il mancato rispetto delle indicazioni operative perentorie di cui al comma precedente determina la sospensione dell'attività estrattiva ai sensi della normativa vigente⁶³.

4. (P) Non è consentito l'uso di esplosivi, accessori detonanti e mezzi d'accensione non è consentito.

Art. 17 Limiti per la tutela delle acque

1. (P) Gli scavi devono mantenersi ad almeno **1 m** sopra la quota di minima soggiacenza della falda freatica o del tetto dell'acquifero per la falda in pressione. La quota di minima soggiacenza è determinata considerando le oscillazioni della falda in un congruo periodo di tempo. Qualora la base dati lo consenta, tale periodo deve essere di almeno **10 anni** precedenti l'ultima misura disponibile. A tal fine il progettista deve dimostrare di aver interpellato, per l'acquisizione dei dati piezometrici, il Comune, l'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale, l'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (Polizia mineraria) e i Servizi regionali che dispongono dei dati idrogeologici.

2. (P) In caso di intercettazione accidentale della falda, devono essere immediatamente avvisati l'Ufficio comunale competente, l'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (Polizia mineraria), l'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale e l'Azienda unità sanitaria locale, i quali concorderanno gli interventi più opportuni per garantire la tutela delle acque di falda.

⁶³ Rif. L.R. n. 17/1991, art. 18.

- 3. (P)** Al fine di evitare l'abbandono nelle aree di cava di sostanze o materiali estranei alle attività autorizzate, in grado di alterare e contaminare le acque superficiali e sotterranee, in fase di coltivazione devono essere sempre mantenute in perfetta efficienza le recinzioni e i cancelli di accesso.
- 4. (P)** Per impedire ingressi indesiderati di acque esterne, potenzialmente inquinanti, che possono raggiungere l'area di cava per ruscellamento, tracimazione dei canali o infiltrazione, sia in fase di coltivazione sia in fase di sistemazione finale, le cave devono essere circondate da un adeguato sistema di scolo, costituito da fossi di guardia per le acque di superficie, opportunamente raccordati con la rete idrografica circostante, anche prevedendo eventuali argini "a corona", nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 16 delle presenti Norme.
- 5. (P)** Le opere di regimazione devono essere sempre tenute in perfetta efficienza durante l'escavazione e, qualora facenti parte delle opere di sistemazione finale, anche successivamente all'ultimazione dell'attività estrattiva.
- 6. (P)** L'eventuale utilizzo di acque superficiali o sotterranee per il lavaggio e la lavorazione degli inerti e per la bagnatura delle piste di servizio deve essere debitamente autorizzato secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
- 7. (P)** Ai sensi della normativa vigente⁶⁴, è vietato lo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, salvo le deroghe ammesse, comprese quelle relative agli scarichi delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti. Al di fuori dei casi espressamente ammessi dalla normativa, gli scarichi devono essere convogliati in corpi idrici superficiali o in reti fognarie ovvero destinati, ove possibile, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica.
- 8. (P)** Se non diversamente previsto dall'autorizzazione agli scarichi, i residui derivanti dalla lavorazione degli inerti devono essere raccolti e trattati in idonee vasche di decantazione, in modo da assicurare la chiarificazione delle acque preventivamente all'immissione nello scarico autorizzato.
- 9. (P)** Nelle vasche di decantazione a servizio degli impianti di lavorazione degli inerti, l'uso di additivi flocculanti o di altre sostanze che possono inquinare le acque superficiali o sotterranee deve essere precisato nell'autorizzazione ambientale cui è soggetto l'impianto, rilasciata sulla base di specifico studio di compatibilità contenente modalità di utilizzo e misure di controllo e di minimizzazione del rischio, conformemente ai limiti tabellari stabiliti dalla normativa vigente per lo scarico in corpo idrico o su suolo. L'utilizzo dei fanghi decantati attraverso l'uso di flocculanti o altre sostanze per gli interventi di sistemazione finale delle aree di cava può essere ammesso previo nulla-osta dell'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale.
- 10. (P)** Il lavaggio dei mezzi d'opera deve svolgersi in apposita area dotata di idonei sistemi di raccolta e depurazione delle acque di scarico, rimanendo comunque vietato l'utilizzo di sostanze acide per lo scrostamento dei residui cementizi e dei fanghi.
- 11. (P)** Eventuali cisterne e depositi di carburanti e lubrificanti per gli automezzi e i mezzi d'opera impiegati all'interno dell'area di cava devono essere installati conformemente alle norme vigenti e attrezzati in modo da evitare eventuali sversamenti accidentali. Qualora detti impianti non offrano adeguate garanzie di sicurezza nei confronti dei rischi di inquinamento, il Responsabile dell'ufficio

⁶⁴ Rif. D.Lgs. n. 152/2006, artt. 103 e 104

comunale competente deve ordinarne la rimozione disponendo che il combustibile sia rifornito tramite apposite autocisterne, che potranno sostare all'interno dell'area di cava solo se opportunamente custodite e comunque durante l'orario di lavoro.

12. (P) Le aree di sosta e di rifornimento di carburante e lubrificante devono essere dotate di idonei sistemi di raccolta ed eventuale depurazione in loco dei fluidi e delle acque di prima pioggia. Per gli scarichi in loco devono essere comunque preventivamente acquisite le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

13. (P) Le acque reflue provenienti da eventuali servizi ubicati nelle zone di fruizione delle aree di cava recuperate, nonché da qualsiasi altra attività antropica autorizzata nell'area, anche temporaneamente, devono essere sottoposte separatamente a trattamento di depurazione, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di scarichi che non recapitano in pubblica fognatura. Compatibilmente con le norme di tutela delle acque previste dalla normativa e dai piani vigenti, le acque reflue devono essere trattate preferibilmente in impianti di fitodepurazione o di sub-irrigazione su prato, optando per specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone.

Art. 18 Limiti di profondità

1. (P) Gli scavi devono essere effettuati mantenendo il franco di sicurezza definito all'Art. 17, comma 1, delle presenti Norme. Nei comparti così come previsti dal presente PAE la profondità massima raggiungibile dagli scavi non potrà comunque essere superiore a 5m.

Art. 19 Distanze di rispetto e altri limiti di attenzione ai beni esistenti

1. (P) Salvo quanto più puntualmente specificato dalla normativa in relazione alla tipologia dei beni esistenti da rispettare, naturali o antropici, la distanza di rispetto da tali beni non può essere inferiore alla massima **profondità di scavo**.

2. (P) Senza preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (Polizia mineraria), rilasciata sentiti i soggetti pubblici o privati proprietari o comunque competenti in merito alla tutela del bene e sulla base delle verifiche di stabilità richieste dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni, sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze, misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione, inferiori a quelle definite dalla normativa di settore⁶⁵, come precisate da disposizioni eventualmente

⁶⁵ Rif. D.P.R. n. 128/1959 (*), articoli 104 e 105, il cui testo vigente al momento della stesura delle presenti Norme così recita:
- (art. 104) "Senza autorizzazione del prefetto (***) sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

a) 10 m: da strade di uso pubblico non carrozzabili; da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

b) 20 m: da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie; da corsi d'acqua, senza opere di difesa; da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette; da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;

e) 50 m: da ferrovie; da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi da oleodotti e gasdotti; da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione."

- (art. 105) "L'autorizzazione è accordata, con decreto, quando le condizioni di sicurezza lo consentano, sentito l'ingegnere capo ed altri organi interessati dello Stato, la Provincia, ed i Comuni."

(*) Da segnalare che il D.Lgs. n. 179/2009 "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" non ha formalmente salvaguardato gli articoli 104 e 105 del DPR n. 128/1959, che però, sulla base di una nota regionale di chiarimento

più restrittive o più articolate, relative a:

- corsi d'acqua e canali di bonifica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, del R.D. n. 368/1904 e delle Norme del PAI dell'Autorità di bacino (art. 14), comprese le disposizioni correlate;
- tutela delle acque, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e delle disposizioni correlate, anche in relazione alle opere di captazione (art. 94 del Decreto) e di depurazione o smaltimento dei reflui;
- infrastrutture viarie, secondo quanto disposto dal vigente Codice della strada e dai relativi regolamenti attuativi⁶⁶;

(Direzione generale Ambiente prot. n. 241789 del 6/10/2011), possono comunque ritenersi ancora validi se non superati da altre disposizioni generali o settoriali intervenute successivamente.

(**) oggi Agenzia regionale competente per le attività estrattive

⁶⁶ Rif. D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 485/1992, articoli 26 e 27, il cui testo vigente al momento della stesura delle presenti Norme così recita:

Art. 26 - Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 60 m per le strade di tipo A;

b) 40 m per le strade di tipo B;

c) 30 m per le strade di tipo C;

d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;

e) 10 m per le «strade vicinali» di tipo F.

3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 30 m per le strade di tipo A;

b) 20 m per le strade di tipo B;

c) 10 m per le strade di tipo C.

4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

a) 5 m per le strade di tipo A, B;

b) 3 m per le strade di tipo C, F.

5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

□ corsi d'acqua e canali di bonifica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, del R.D. n. 368/1904 e delle Norme del PAI dell'Autorità di bacino (art. 14), comprese le disposizioni correlate;

□ tutela delle acque, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e delle disposizioni correlate, anche in relazione alle opere di captazione (art. 94 del Decreto) e di depurazione o smaltimento dei reflui;

- reti tecnologiche, secondo quanto disposto dalle relative disposizioni normative e regolamentari;
- tutela dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e delle disposizioni correlate;
- ogni altro bene o edificio, secondo la normativa operante sul territorio, anche derivante dagli strumenti di pianificazione o da singoli provvedimenti di tutela.
-

3. (P) È vietata l'attività estrattiva in prossimità delle **sponde** e delle **opere di difesa** dei corsi d'acqua.

4. (P) Deve sempre essere garantita la distanza necessaria per l'accessibilità ai manufatti di sostegno e di servizio di ogni **rete tecnologica**, secondo le norme dettate dai rispettivi Enti gestori.

5. (P) In sede di PAE è stabilita, nel rispetto della disciplina di tutela contenuta in leggi, piani o singoli provvedimenti, la distanza minima degli scavi da:

- **beni architettonici o archeologici** soggetti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda;
- **edifici**, con relative aree di pertinenza, che presentano un **particolare interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale**, individuati e disciplinati negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- **zone di interesse storico-archeologico** previste dalle Norme del PTCP⁶⁷, individuate e disciplinate dal medesimo Piano provinciale e dagli strumenti urbanistici comunali.

6. (I) In considerazione del **rischio archeologico** delle previsioni estrattive, occorre prevedere una sistematica ricognizione di superficie, preventiva all'esercizio estrattivo, effettuata da archeologo professionista sia sulle aree di coltivazione che di transito, sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza e senza oneri a suo carico, per accertare, anche tramite idonei saggi, l'eventuale presenza di giacimenti archeologici sepolti che possano danneggiarsi durante gli scavi. Le ricognizioni di accertamento del rischio archeologico possono essere opportunamente integrate in corso di esercizio, in funzione delle verifiche già condotte, prima di procedere ai nuovi lotti di escavazione e senza oneri a carico della Soprintendenza. Ove possibile, le attività di ricognizione del

□ infrastrutture varie, secondo quanto disposto dal vigente Codice della strada e dai relativi regolamenti attuativi¹⁰⁵;

9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

Art. 27 - Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati

1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:

a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati all'articolo 26;

b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

⁶⁷ Rif. art. 116, comma 11: "Nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui al precedente Art. 22, comma 2, lettere a. e b.1. (*), nelle zone di tutela naturalistica, nonché nel sistema delle aree forestali e boschive nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 2, lettera g), della L.R. n. 17/1991, non sono ammesse attività estrattive."

(*) Categoria "a – complessi archeologici" e categoria "b1 – aree di accertata e rilevante consistenza archeologica" (quest'ultima non presente nel PTCP al momento della stesura delle presenti Norme, ma comunque individuabile dallo strumento urbanistico comunale).

rischio archeologico devono essere programmate in sede di autorizzazione estrattiva.

7. (P) In caso di **rinvenimento di reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico** durante l'esercizio estrattivo, devono essere sospesi immediatamente i lavori e, entro 24 ore dal ritrovamento, deve esserne data comunicazione alla Soprintendenza competente, avvisando per conoscenza il Comune. I lavori potranno essere ripresi solo con il benestare scritto dell'Autorità competente, nel rispetto delle condizioni dettate dalla stessa Autorità, e, trattandosi di causa di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione.

8. (P) Con riferimento alle **tutele paesaggistiche** di cui al D.Lgs. n. 42/2004, Parte Terza, per le attività estrattive che possono interessare, anche solo parzialmente, i beni tutelati, occorre acquisire il parere della competente Soprintendenza e le specifiche autorizzazioni previste ai sensi dell'art. 146 del citato Decreto. Inoltre, in caso di attività di scavo che interessino i beni paesaggistici di cui all'art. 136⁶⁸ del D.Lgs. n. 42/2004, e in vista o in prossimità degli stessi, si richiamano le disposizioni di cui all'art.152⁶⁹ del citato Decreto.

9. (P) Le **alberature esistenti** di riconosciuto pregio, espressamente tutelate dalle norme regionali, dal PTCP o dagli strumenti di pianificazione comunale oppure da singoli provvedimenti di tutela, interne o limitrofe all'area di cava, devono essere conservate. Per dette alberature deve essere osservata una distanza minima dal tronco all'orlo degli scavi pari a una volta e mezzo l'altezza della pianta. Tale distanza deve essere osservata per gli esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, salvo distanze maggiori stabilite da norme, piani, regolamenti o singoli provvedimenti che presiedono alla tutela. Per proteggere le alberature esistenti dal rischio di danneggiamenti accidentali da parte dei mezzi d'opera, il Piano di coltivazione e sistemazione finale deve prevedere idonee recinzioni da installare preventivamente all'esercizio dell'attività estrattiva.

10. (P) Gli scavi devono mantenersi a una distanza minima di 200 m dal perimetro del **territorio urbanizzato**, come individuato nello strumento urbanistico comunale. Il Comune interessato può ammettere eventuali deroghe a tale distanza, se ritenute compatibili in sede di procedura di VIA o Screening del progetto.

⁶⁸ "Art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze."

⁶⁹ "Art. 152 Interventi soggetti a particolari prescrizioni

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146."

11. (P) Per le **costruzioni esistenti** da conservarsi, interne o esterne all'area di cava, deve essere osservata la distanza minima stabilita nell'ambito del PAE, nel rispetto delle prescrizioni derivanti da norme, piani, regolamenti o singoli provvedimenti. Per la determinazione delle distanze minime da osservare, devono essere considerati e salvaguardati anche gli spazi di pertinenza alla costruzione meritevoli di attenzione (corti, parchi e viali, fabbricati minori, ecc.).

12. (P) La demolizione di edifici e altri manufatti esistenti che non siano da conservare è comunque subordinata al rilascio del pertinente titolo abilitativo edilizio da parte del Comune, nel rispetto della disciplina edilizia in vigore.

13. (P) La distanza minima dello scavo dalle **proprietà confinanti** è stabilita in sede autorizzativa, in funzione delle verifiche di stabilità previste dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni, delle disposizioni nazionali e dei piani e regolamenti comunali. Ai sensi dell'art. 891 del Codice Civile, se non dispongono diversamente i regolamenti locali, deve osservarsi una distanza dal confine di proprietà non inferiore alla profondità di scavo. Salvo diversi accordi fra le parti proprietarie, la distanza dal confine di proprietà non può essere inferiore a 5 m. In caso di cave contermini, le parti possono concordare l'annullamento della reciproca distanza di rispetto.

Art. 20 Limiti per la mitigazione degli impatti sui siti di Rete Natura 2000

1. (P) Per l'attuazione delle previsioni estrattive del PAE che ricadono, anche parzialmente, all'interno o in prossimità dei siti di Rete Natura 2000, ove siano prevedibili impatti sugli habitat e le specie protette, devono essere messe in atto tutte le misure necessarie alla mitigazione degli impatti previsti o emergenti in fase di esercizio, nel rispetto della normativa in vigore.

2. (P) Con l'obiettivo di minimizzare l'impatto dell'attività estrattiva interna o prossima ai siti di Rete Natura 2000, occorre:

- contenere il più possibile i tempi di realizzazione degli interventi;
- individuare e utilizzare ove possibile percorsi per il trasporto dei materiali estratti esterni ai siti di Rete Natura 2000, optando per viabilità interne solo in mancanza di alternative di minore impatto ambientale;
- privilegiare, per il deposito temporaneo dei materiali estratti, le aree prossime a quelle dove hanno luogo le lavorazioni rumorose;
- prevedere la realizzazione di barriere antipolvere e antirumore nelle aree maggiormente sensibili sotto il profilo naturalistico;
- provvedere a una costante bagnatura della viabilità di servizio, dei piazzali di carico, dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere e di quelli trasportati con autocarri, questi ultimi da ricoprire con teloni, al fine di ridurre l'emissione di polveri;
- nelle aree di cantiere dove sia previsto l'impiego di impianti mobili per la prima lavorazione degli inerti, ottimizzare l'impiego della risorsa idrica massimizzando, ove possibile, il riutilizzo a ciclo chiuso delle acque.

3. (P) In considerazione del disturbo che l'attività estrattiva può arrecare alla fauna, in particolare costituendo una minaccia per la nidificazione di alcune specie ornitiche, occorre minimizzare i fattori di interferenza negativa, compatibilmente con le modalità e i tempi tecnici di esercizio dell'attività estrattiva. A tal fine, nelle aree maggiormente sensibili interne o prossime al sito di Rete Natura 2000

occorre concentrare le lavorazioni al di fuori del periodo aprile-agosto. Allo stesso scopo, occorre che la Direzione Lavori sia affiancata da un tecnico di comprovata esperienza in campo naturalistico per individuare, prima e durante lo svolgimento dei lavori, specialmente nel periodo aprile-agosto, i possibili siti di nidificazione, riproduzione e svernamento delle specie da tutelare, fornendo indicazioni quali:

- eventuali dirottamenti localizzativi degli scavi, in attesa che termini il periodo di nidificazione delle specie protette;
- definizione di distanze di rispetto dal sito di nidificazione durante il periodo riproduttivo, affinché tali ambienti non siano distrutti o disturbati dai lavori di scavo;
- indicazioni in merito ai comportamenti da tenere da parte del personale che frequenta il cantiere.

4. (P) In corrispondenza o in prossimità dei siti di Rete Natura 2000, il monitoraggio ambientale delle aree di cava deve essere integrato con specifiche valutazioni relative alla componente faunistica.

Art. 21 Limiti di carattere viabilistico

1. (P) Il trasporto dei materiali di cava e qualsiasi transito dei mezzi d'opera funzionale all'attività di cava devono essere effettuati salvaguardando le esigenze di tutela della sicurezza stradale e dell'ambiente, nel rispetto del vigente Codice della Strada e dei relativi regolamenti attuativi⁷⁰, nonché delle disposizioni dettate dal presente articolo e dai disciplinari di concessione in caso di transito in area demaniale.

2. (P) Il PAE individua la viabilità ottimale per il trasporto dei materiali, tenendo conto dei percorsi indicati dal PIAE⁷¹, ed evitando per quanto possibile l'attraversamento di zone abitate e comunque individuando le più idonee misure di mitigazione degli impatti dovuti al traffico, quali limiti di velocità e di orari di transito. In caso di interessamento della viabilità comunale, il PAE può prevedere i necessari interventi di adeguamento, quali l'allargamento della sezione stradale e delle intersezioni, il consolidamento delle massicciate, le bitumature, la realizzazione di piazzole di sosta, l'adeguamento delle opere d'arte, ecc., da assumersi tra gli obblighi in capo all'operatore esercente in sede di autorizzazione convenzionata.

3. (P) Per il trasporto del materiale estratto deve essere utilizzata obbligatoriamente la viabilità individuata dal PAE, salvo che in sede di procedura di VIA o Screening del progetto sia individuata una viabilità che garantisca minori impatti ambientali o maggiore sicurezza stradale.

4. (I) È facoltà dei Comuni interessati, qualora ne ravvisino la necessità, imporre agli automezzi pesanti, diretti a o provenienti da cave o impianti di prima lavorazione dei materiali estratti, l'uso di percorsi alternativi o l'osservanza di limitazioni alla velocità o al transito in determinati periodi dell'anno o fasce orarie, nonché l'immissione in incroci stradali più idonei, anche al fine di aumentare la sicurezza stradale e di evitare o ridurre l'attraversamento di zone abitate.

5. (P) Ai sensi del vigente Codice della Strada⁷², sulle strade pubbliche e loro pertinenze è vietato apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e

⁷⁰ Rif. D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 485/1992.

⁷¹ Per il Poli estrattivi la viabilità di accesso è individuata nella Tavola di Progetto P12.

⁷² Rif. D.Lgs. n. 285/1992, art. 15

diramazioni, con obbligo di prevenire tali evenienze tramite idonei lavaggi dei mezzi. La violazione di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, a cui consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, al ripristino dei luoghi a proprie spese. In caso di inadempienza il Comune interviene mediante i provvedimenti di diffida per il ripristino dei luoghi e di eventuale sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, come previsto dalla normativa vigente⁷³, per tutte le cave a cui la violazione sia riconducibile.

6. (P) Gli operatori esercenti devono assumersi formalmente tutti gli oneri connessi al ripristino della viabilità pubblica e degli innesti con la viabilità di collegamento all'area di cava danneggiati con il transito dei mezzi pesanti impiegati nelle aree di cava. La quantificazione delle spese per il ripristino della viabilità danneggiata deve basarsi su una stima della quota percentuale dei transiti imputabile alle attività estrattive autorizzate rispetto ai transiti complessivi che interessano detta viabilità.

7. (P) Prima della sottoscrizione della convenzione l'operatore esercente deve eseguire, in contraddittorio con le amministrazioni locali coinvolte, una ricognizione della viabilità pubblica interessata dal transito dei mezzi per accertarne le condizioni ex ante, anche ai fini della stima delle quote degli spese di ripristino di cui al comma 6. Tale ricognizione deve risultare da apposito verbale sottoscritto dall'operatore e dai tecnici delle amministrazioni coinvolte, corredato da idonea documentazione fotografica. Il verbale deve essere allegato alla convenzione.

8. (P) Le strade di servizio alle cave devono essere allacciate alla rete stradale pubblica mediante accessi segnalati, indicativamente larghi almeno 6 m ed asfaltati per almeno 50 m dal punto di accesso. Gli accessi previsti e opportunamente segnalati saranno gli unici abilitati al passaggio di automezzi pesanti in entrata e in uscita dalle cave. Gli interventi di cui al presente comma devono essere definiti in sede di autorizzazione estrattiva, ferma restando la facoltà, per il titolare della suddetta rete stradale o per la ditta autorizzata, di richiedere in corso di esercizio modifiche alla localizzazione, predisposizione o segnalazione degli accessi, sulla base di idonee motivazioni. Qualora la richiesta di modifica provenga dal titolare della rete stradale, il Comune, verificata la sostenibilità ambientale delle modifiche proposte, secondo le procedure di cui all'Art. 12, comma 3, delle presenti Norme, invita la ditta autorizzata ad intervenire entro 30 gg, disponendo, in caso di mancato intervento, la sospensione dell'autorizzazione estrattiva fino all'adeguamento richiesto. L'autorizzazione estrattiva dovrà essere aggiornata, se necessario, sulla base delle modifiche introdotte.

9. (P) Per garantire la stabilità dell'intersezione stradale soggetta al transito dei mezzi, la strada di accesso alla cava deve essere dotata di massicciata di adeguato spessore. Al fine di contenere la dispersione delle polveri prodotta dal transito degli automezzi, con particolare attenzione ai recettori più prossimi, sulla superficie viaria, ove non pavimentata, deve essere stesa una copertura con effetto antipolvere, impiegando miscele di cemento, calce, bitume, resine o altro. La scelta del materiale di copertura e l'individuazione dei recettori più prossimi deve essere definita in fase di procedura di VIA o Screening del progetto, in base delle caratteristiche dei luoghi.

10. (P) L'amministrazione comunale vigilerà sul rispetto dell'utilizzo dei tracciati autorizzati, prevedendo, in caso di violazione, di intervenire mediante i provvedimenti di diffida e di eventuale

⁷³ Rif. L.R. n. 17/1991.

sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva previsti dalla legislazione vigente⁷⁴.

11. (P) Gli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere assunti dall'operatore esercente titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva in sede di convenzione e garantiti da idonee garanzie finanziarie.

Art. 22 Limiti per il contenimento del rumore e dell'inquinamento atmosferico

1. (P) Le attività estrattive devono rispettare la disciplina vigente in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

2. (P) L'incremento del rumore, espresso in termini di livello sonoro equivalente, dovuto al complesso delle attività di cava, per l'estrazione, il trasporto e il trattamento dei materiali estratti, valutato in corrispondenza degli edifici abitati limitrofi, non deve portare al superamento dei limiti assoluti e differenziali previsti dalla normativa in vigore, salvo le deroghe ammesse. È ammessa la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità per attività temporanee particolarmente rumorose.

3. (P) Il progetto sottoposto alle procedure di VIA o Screening deve definire il percorso degli automezzi pesanti fino alla viabilità sovracomunale, in grado di garantire, presso i possibili recettori, i requisiti di tutela definiti dal Piano di zonizzazione acustica previsto dalla normativa vigente⁷⁵.

4. (P) Al fine di valutare in dettaglio gli effetti dell'attività di cava in termini di inquinamento acustico, per l'estrazione, il trasporto e il trattamento dei materiali estratti, il progetto sottoposto alla procedura di VIA o Screening deve comprendere uno specifico **Studio previsionale di impatto acustico** conforme alla normativa vigente⁷⁶.

5. (P) Al fine di valutare in dettaglio gli effetti dell'attività di cava in termini di inquinamento atmosferico, per l'estrazione, il trasporto e il trattamento dei materiali estratti, il progetto sottoposto alla procedura di VIA o Screening deve definire il percorso degli automezzi pesanti fino alla viabilità sovracomunale, in grado di garantire i requisiti di tutela dall'impatto atmosferico indotto sui recettori sensibili, anche in considerazione del parco macchine utilizzato, e deve comprendere uno specifico **Studio previsionale di impatto atmosferico** conforme alle prescrizioni tecniche in vigore.

6. (P) Gli operatori esercenti devono approntare le soluzioni più idonee per abbattere le polveri e le altre emissioni in atmosfera.

7. (P) Il provvedimento autorizzativo all'attività estrattiva deve indicare, sulla base degli esiti della procedura di VIA o Screening, le eventuali attività di monitoraggio dell'inquinamento acustico e atmosferico da svolgere in fase di esercizio.

TITOLO VI - SISTEMAZIONE FINALE DELLE AREE ESTRATTIVE

Art. 23 Disposizioni generali per la sistemazione finale

1. (P) La sistemazione finale dell'area di cava deve essere pianificata e progettata con l'obiettivo di ripristinare e migliorare lo stato dei luoghi rispetto alle condizioni precedenti all'attività estrattiva, al fine di conseguire un assetto locale equilibrato dal punto di vista ecosistemico e paesaggistico. Le opere di sistemazione finale devono essere progettate nel rispetto delle disposizioni del presente PAE, come specificate nelle Valutazioni Ambientali e di Incidenza dei piani e progetti, oltre che nelle direttive

⁷⁴ Rif. L.R. n. 17/1991

⁷⁵ Rif. L. n. 447/1995 e L.R. n. 15/2001

⁷⁶ Rif. D.G.R. n. 673/2004

tecniche attuative di settore⁷⁷ e del PIAE.

2. (I) Le opere e le modalità di sistemazione dei siti estrattivi devono essere differenziate in funzione della destinazione finale d'uso dell'area estrattiva, della prossimità ai corsi d'acqua, delle interazioni con le falde sotterranee, della localizzazione geografica e della tipologia di materiale estratto, secondo i criteri definiti nelle direttive tecniche attuative del PIAE⁷⁸.

3. (P) Le opere di sistemazione finale sono definite nel Progetto unitario e nel Piano di coltivazione e sistemazione finale oggetto di autorizzazione convenzionata e sono assicurate da idonee garanzie finanziarie. Con l'autorizzazione convenzionata sono definiti gli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di sistemazione e alla loro gestione.

4. (P) Il progetto di sistemazione finale deve essere redatto, per quanto di competenza, da laureati in scienze geologiche, agrarie, forestali, naturali, ambientali, di comprovata esperienza nel campo delle sistemazioni ambientali, nell'ottica di un recupero complessivo dell'area, integrato sotto tutti i profili, in particolare quelli morfologici, vegetazionali e di gestione delle acque. Le medesime professionalità sono altresì necessarie in fase realizzativa, di monitoraggio ambientale, di collaudo e di manutenzione delle opere a verde, per supervisionare e certificare la corretta esecuzione delle opere previste, suggerendo eventuali interventi correttivi anche in corso d'opera. A tal fine, i nominativi dei tecnici di cui si avvale il Direttore dei lavori devono essere individuati in sede di autorizzazione e comunicati in

⁷⁷ Al momento della stesura delle presenti Norme:

- "Indicazioni preliminari per il recupero delle cave a cielo aperto e delle discariche di inerti di risulta collegate ad attività estrattive" emanate nel 1992 dal Ministero dell'Ambiente - Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale;
- "Il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia-Romagna – Manuale teorico-pratico" edito dalla Regione Emilia-Romagna nel 2003;
- "Manuale per il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia-Romagna" edito dalla Regione Emilia-Romagna nel 2017;
- "Linee guida per il recupero ambientale dei siti interessati dalle attività estrattive in ambito golenale di Po nel tratto che interessa le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia" approvate con D.G.R. n. 2171/2007 (pubbl. 2009);
- "Linee guida per la rimozione, gestione e riapplicazione del topsoil" pubblicate dalla Regione Emilia-Romagna nel 2019 e reperibili all'indirizzo <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/linee-guida-topsoil>;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale" approvate con Delib. C.P. n. 10/2013;
- "Manuale tecnico-operativo per la modellazione e la valutazione dell'integrità dell'habitat fluviali", manuale ISPRA n. 154/2017;
- "Linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione e di gestione della vegetazione e dei boschi ripariali a fini idraulici" approvate con D.G.R. n. 1919/2019;
- "Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali dell'Emilia-Romagna" approvate con D.G.R. n. 1587/2015;
- "Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia-Romagna" approvate con D.G.R. n. 246/2012;
- "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)" approvato con D.G.R. n. 79/2018 (Allegato E);
- "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)" approvate con D.G.R. n. 1419/2013 e aggiornate con D.G.R. n. 79/2018 (Allegato A) e successivamente con D.G.R. n. 1147/2018 (Allegato 1);
- "Misure generali di conservazione nei siti della Rete Natura 2000 per i boschi e per gli altri ambiti di interesse forestale" contenute nel "Regolamento forestale regionale" n. 3/2018 (art. 64);
- "Misure specifiche di conservazione e Piani di gestione" dei Siti Natura 2000, approvate con D.G.R. n. 79/2018 e consultabili nel sito web ivi indicato (<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000>);
- "Misure sito-specifiche di conservazione - Regolamenti cogenti nei singoli siti della Rete Natura 2000" approvate con D.G.R. n. 79/2018 (Allegato C), come modificato dalla D.G.R. n. 1147/2018 (Allegato 3).

⁷⁸ Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

sede di denuncia di esercizio al Comune e all'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (Polizia mineraria), nonché all'Ente gestore delle aree naturali protette, se interessate. Il Comune e l'Ente gestore dell'area naturale protetta possono incaricare, a loro spese, un tecnico di fiducia per una supervisione aggiuntiva non predeterminabile in sede autorizzativa e non imputabile agli adempimenti dell'operatore autorizzato.

5. (P) Qualora la destinazione finale dell'area estrattiva prevista dalla pianificazione di settore (PIAE e PAE) differisca da quella individuata nei vigenti strumenti di pianificazione generale (territoriali e urbanistici), gli Enti competenti devono provvedere tempestivamente all'allineamento dei piani di competenza. Il Comune deve verificare la destinazione finale d'uso anche rispetto alla classificazione catastale, al fine di individuare e mantenere le categorie adeguate anche a seguito di eventuali passaggi di proprietà.

6. (P) Per le aree di cava deve essere previsto il recupero naturalistico di una definita superficie minima delle aree interessate dall'attività estrattiva. Relativamente ai comparti pianificati nel Polo "I Sassoni", tale superficie minima corrisponde ad almeno il **25%** dell'area di intervento estrattivo per quelli ricadenti nell'area contigua del Parco regionale fluviale del Trebbia, tale superficie minima deve corrispondere ad almeno ad almeno il **20%** per le restanti aree di cava poste lungo il fiume Trebbia e ad almeno il **15%** per tutte le rimanenti aree di cava. Per la cave poste lungo i corsi d'acqua deve essere comunque realizzata, nelle aree di intervento, la rinaturazione della fascia tampone come individuata nelle Tavole di Progetto del PIAE relative al singolo Polo o Ambito estrattivo, secondo le indicazioni contenute nelle direttive tecniche attuative del PIAE⁷⁹, mentre per le restanti aree di cava deve essere privilegiato il potenziamento delle formazioni vegetali lineari caratteristiche del paesaggio agrario. In ogni caso deve essere realizzata una copertura vegetale di almeno il **6%** delle aree interessate dall'attività estrattiva, oltre alla fascia tampone. Qualora la superficie di copertura vegetale di almeno il 6% come sopra definita, sommata alla superficie di rinaturazione della fascia tampone, non raggiunga le superfici minime del 15%, 20% o 25% sopra indicate, la relativa differenza può essere realizzata in aree esterne a quelle oggetto di attività estrattiva, secondo le priorità e modalità definite al comma 13 relativamente alle delocalizzazioni.

7. (P) Per le attività estrattive che interessano le aree boscate, nel rispetto di quanto disposto dalle Norme del PTCP⁸⁰ e dalle normative forestali, al termine dell'attività estrattiva la superficie boscata deve essere interamente ripristinata, rispettandone o migliorandone le caratteristiche originali, ed ampliata in misura non inferiore al **20%** dell'area boscata preesistente, a compensazione del valore

⁷⁹ Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

⁸⁰ Rif. art. 116, comma 11:

"Nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui al precedente Art. 22, comma 2, lettere a. e b.1., nelle zone di tutela naturalistica, nonché nel sistema delle aree forestali e boschive nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 2, lettera g) (*), della L.R. n. 17/1991, non sono ammesse attività estrattive."

(*) "g) sistema forestale e boschivo, solo nei casi in cui il bosco presenti le seguenti caratteristiche:

g.1) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30;

g.2) boschi impianti od oggetto di interventi culturali per il miglioramento della loro struttura e/ o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;

g.3) boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;

g.4) boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto;

g.5) boschi governati a ceduo che ospitano una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;

g.6) boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco."

ecologico compromesso con la distruzione dell'ecosistema boschivo esistente. Tale piantumazione aggiuntiva può essere realizzata in aree esterne a quelle oggetto di attività estrattiva, secondo le priorità e modalità definite al comma 13 relativamente alle delocalizzazioni.

8. (P) Le opere di sistemazione naturalistica di carattere vegetazionale previste dal progetto estrattivo devono garantire l'**abbattimento in 10 anni della CO2 emessa** dai mezzi utilizzati per la coltivazione della cava e per il trasporto del materiale estratto sino al punto di immissione sulla rete viaria pubblica con caratteristiche compatibili con il transito dei mezzi pesanti. Alla compensazione della CO2 prodotta contribuiscono anche le sistemazioni di carattere vegetazionale eventualmente delocalizzate ai sensi del comma 13. Il progetto di sistemazione finale deve definire le opere finalizzate alla compensazione delle emissioni di CO2, secondo i criteri definiti nelle direttive tecniche attuative del PIAE⁸¹.

9. (P) Le opere di sistemazione naturalistica di carattere vegetazionale devono essere oggetto di opportuna **manutenzione** da parte dell'operatore autorizzato, del proprietario o, se diverso, da parte del gestore delle aree interessate, per **almeno 5 anni** dal collaudo. Gli obblighi relativi alla gestione delle opere a verde, come previsti dai progetti estrattivi, sono definiti nell'ambito della procedura di VIA o Screening e oggetto dell'autorizzazione convenzionata, che deve individuare i soggetti preposti alla gestione delle aree rinaturalizzate.

10. (P) Le aree interessate dalle opere di sistemazione naturalistica, ancorché delocalizzate ai sensi del comma 13, in seguito al positivo collaudo finale devono essere tempestivamente individuate negli strumenti di pianificazione territoriali e urbanistici e soggette alle tutele naturalistiche e paesaggistiche di cui agli articoli 8, 9 e 60 delle Norme del PTCP, nonché al regolamento forestale regionale vigente⁸².

11. (P) Per la corretta manutenzione delle opere di sistemazione finale, il progetto di sistemazione finale deve essere corredato dal Piano di conservazione delle opere di sistemazione finale naturalistica di cui all'Art. 14, comma 2, delle presenti Norme (brevemente **Piano di conservazione**) relativo alle aree di carattere prettamente naturalistico e in ogni caso per tutte le superfici arborate ed arbustate. Il Piano di conservazione deve riguardare ciascun settore con caratteri di omogeneità, evidenziando le previsioni di intervento sulla vegetazione, dalla messa a dimora agli interventi manutentivi, e individuando gli accessi alle aree e l'eventuale regolamentazione delle attività consentite. Il Piano di conservazione deve individuare gli interventi di verifica e manutenzione delle opere funzionali alla fruizione pubblica, da assumersi in carico al soggetto gestore dell'area.

12. (I) Il Piano di conservazione comprende:

a. la mappatura di tutte le particelle interessate dalle operazioni di sistemazione, in modo che i singoli interventi, controllati contestualmente alla loro esecuzione, vengano eseguiti anche in funzione degli interventi successivi;

b. nella mappatura delle aree, l'analisi puntiforme attraverso l'individuazione di opportune aree di saggio rappresentative degli ecosistemi ed agro-ecosistemi presenti, al fine di mettere in atto corretti procedimenti gestionali e definire i valori soglia del disturbo ambientale;

⁸¹ Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

⁸² Rif. Regolamento forestale regionale n. 3/2018, attuativo dell'art. 13 della L.R. n. 30/1981, in sostituzione della Delib. C.R. n. 2354/1995 (PMPF - Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale).

c. la programmazione annuale delle attività finalizzate a garantire la riuscita degli interventi, con particolare attenzione alle irrigazioni, agli sfalci, alle potature, alle sostituzioni delle fallanze, alle concimazioni, ecc.;

d. la programmazione dei periodici rilievi agro-vegetazionali dello stato di fatto, ad esito dei quali sarà prodotta una Relazione tecnica, a cadenza almeno **triennale**, finalizzata a definire e programmare eventuali interventi correttivi o integrativi per fronteggiare situazioni impreviste sfavorevoli o preclusive rispetto al raggiungimento degli obiettivi della sistemazione finale in progetto; detta Relazione deve indicare:

- per ogni particella, la zona di appartenenza, la superficie e la composizione delle specie esistenti in origine e di quelle immesse, il tipo strutturale ed infine i particolari problemi riscontrati;
- per le essenze arboree, arbustive ed erbacee di nuova immissione, le caratteristiche peculiari del postime, le priorità di intervento e le possibili soluzioni alternative, nel rispetto delle proposte del programma iniziale;
- per ogni superficie omogenea interessata dall'intervento di sistemazione, le cure colturali e di governo, le ipotesi di taglio con la previsione degli assortimenti legnosi ritraibili, le possibilità di reimpiego nella stessa area e gli interventi di miglioramento necessari;
- i computi metrici degli interventi.

13. (I) Alle condizioni stabilite dalle presenti Norme e secondo i criteri specificati nelle direttive tecniche attuative del PIAE⁸³, le opere di sistemazione naturalistica possono essere eventualmente **delocalizzate**, ossia realizzate in aree esterne a quelle oggetto di attività estrattiva, privilegiando le aree prossime a quelle oggetto di attività estrattiva, le aree naturali protette e i siti Rete Natura 2000 (nel rispetto dei relativi strumenti di pianificazione e gestione), nonché le aree utili allo sviluppo della rete ecologica di cui all'art. 67 delle Norme del PTCP (nel rispetto delle "Linee guida" approvate dalla Provincia⁸⁴), tenuto conto dello Schema direttore tracciato nella Tav. A6 del medesimo Piano provinciale, come dettagliato nei piani comunali. La delocalizzazione può essere già prevista in sede di PAE, per favorire lo sviluppo delle aree naturalistiche, oppure in sede progettuale o autorizzativa dell'attività estrattiva, valutando se e in che termini variare conseguentemente o contestualmente gli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore. In caso di delocalizzazione in aree naturali protette, deve essere acquisito preventivamente l'assenso dell'Ente gestore.

14. (I) Alle condizioni stabilite dalle presenti Norme e secondo i criteri specificati nelle direttive tecniche attuative del PIAE⁸⁵, le opere di sistemazione naturalistica possono essere eventualmente **monetizzate** a favore del Comune, qualora risulti impraticabile la loro realizzazione secondo le modalità stabilite in sede pianificatoria, progettuale o autorizzativa. In tali casi, i costi delle opere da assumere come valori di riferimento per la monetizzazione sono definiti tenendo conto del vigente prezzario regionale⁸⁶. Le somme introitate dal Comune devono essere obbligatoriamente reimpiegate per interventi a verde nel territorio di competenza. A tal fine il Comune è tenuto a comunicare la

⁸³ Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

⁸⁴ Rif. Delib. C.P. n. 10/2013

⁸⁵ Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

⁸⁶ Elenchi dei prezzi per interventi di forestazione e per opere pubbliche e di difesa del suolo, stilati periodicamente con deliberazioni di Giunta Regionale.

localizzazione delle piantumazioni realizzate nell'ambito del Rapporto annuale di cui all'Art. 22 delle Norme del PIAE vigente.

15. (I) Esclusivamente nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000, in accordo con l'Ente gestore possono essere definite eventuali deroghe alle modalità di ripristino ambientale di cui al presente articolo, opportunamente motivate e supportate da idonea documentazione tecnica.

16. (I) Ad integrazione degli impegni di conservazione e cura degli interventi di sistemazione a verde, gli Enti preposti possono prevedere specifici obblighi di verifica e manutenzione anche per le opere di regimazione idraulica e per le opere di sistemazione morfologica di versanti rocciosi previste dal piano di sistemazione finale dell'area estrattiva, concordando le opportune programmazioni e garanzie.

Art. 24 Disposizioni generali per la gestione dei residui estrattivi

1. (P) Ai sensi della normativa vigente sono vietati l'abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento incontrollati degli scarti estrattivi, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee. Per la gestione di eventuali materiali di scarto prodotti nell'ambito dell'attività estrattiva (brevemente **residui estrattivi** o **rifiuti di estrazione** ai sensi della normativa vigente) devono essere osservate le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive⁸⁷. A tal fine, nei casi previsti, il Piano di coltivazione e di sistemazione finale deve comprendere il **Piano di gestione dei rifiuti di estrazione**⁸⁸ di cui all'Art. 14, comma 2, delle presenti Norme.

2. (P) I residui estrattivi, se commercializzati, concorrono alla quantificazione dei volumi oggetto di oneri estrattivi.

3. (P) Le attività di gestione dei residui estrattivi sono ammesse nell'ambito delle aree naturali protette e nei siti di Rete Natura 2000 secondo quanto stabilito dai relativi provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari.

4. (P) Allo scopo di consentire un rapido recupero agricolo o forestale privilegiando il riutilizzo dei terreni preesistenti all'attività di scavo, all'inizio di ciascuna fase di escavazione il primo strato di terreno vegetale o agrario eventualmente presente (brevemente **terreno vegetale** o **terra non inquinata** ai sensi della normativa vigente⁸⁹) deve essere rimosso per l'intero spessore, conservato separatamente da altri materiali, accumulato e depositato nelle vicinanze dell'area di scavo e inerbito con essenze adeguate, per preservarne le caratteristiche pedologiche, secondo i criteri indicati dalle direttive di settore⁹⁰.

5. (P) Le medesime cautele di cui al comma precedente devono essere osservate anche per le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali estratti o di lavorazione o di scarto o di provenienza esterna, nonché per le superfici destinate a rampe e corsie e a zone di sosta o stazionamento delle attrezzature di servizio, ecc., qualora sia presente terreno vegetale. Tali superfici devono essere opportunamente decorticate, adottando idonee misure per garantirne il reimpiego a fini agricoli o forestali.

6. (P) Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non devono superare i 5 metri di altezza né pendenze tali da comprometterne la stabilità. Sui cumuli temporanei di terreno vegetale devono

⁸⁷ Rif. D.Lgs. n. 152/2006 e D.Lgs. n. 117/2008

⁸⁸ Rif. D.Lgs. n. 117/2008, art. 5

⁸⁹ Rif. D.Lgs. n. 117/2008.

⁹⁰ Rif. "Linee guida per la rimozione, gestione e riapplicazione del topsoil" pubblicate dalla Regione Emilia-Romagna nel 2019 e reperibili all'indirizzo <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/linee-guida-topsoil>.

essere eseguite semine protettive, preferibilmente graminacee, provvedendo, se necessario, a concimazioni correttive.

7. (P) Le caratteristiche tessiturali e chimiche del terreno vegetale utilizzato per la sistemazione finale devono essere simili a quelle ante scotico, con particolare attenzione a quei parametri che ne influenzano il successivo reimpiego agronomico (es. nichel, zinco, cromo, ecc.). Tali condizioni devono essere il più possibile omogenee su tutta l'area oggetto di sistemazione. Al fine di accertare il rispetto di tale prescrizione, occorre produrre idonee analisi pedologiche, sia a corredo del Piano di coltivazione e sistemazione finale, per la caratterizzazione preliminare ante scotico, sia a corredo della certificazione di fine lavori, per la caratterizzazione dei terreni a recupero ultimato.

8. (P) Gli accumuli di residui estrattivi devono essere temporanei. La normativa vigente definisce i termini per cui i residui estrattivi assumono carattere di "struttura di deposito dei rifiuti di estrazione"⁹¹, oggetto di specifiche norme gestionali.

9. (P) Gli accumuli temporanei dei residui estrattivi devono mantenersi a distanza di sicurezza dai fronti di scavo, a garanzia della stabilità degli uni e degli altri, come indicato nella Relazione di stabilità dei fronti di scavo. Qualora posizionati lungo il perimetro di cava, devono mantenersi i varchi necessari a garantire la visibilità dell'area a fini ispettivi.

10. (P) I residui estrattivi o anche il solo terreno vegetale non possono essere accumulati nei fossi o canali limitrofi interrompendo o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte e a valle della cava, qualora non sia diversamente previsto dal progetto di sistemazione finale.

Art. 25 Disposizioni specifiche per la sistemazione morfologica e vegetazionale

1. (P) I progetti di sistemazione finale che prevedano il riempimento parziale dei vuoti di cava o la creazione di zone umide devono essere orientati alla costruzione di morfologie analoghe a quelle esistenti nei contesti naturali, tramite scarpate che si raccordino gradualmente alle aree adiacenti, garantendo in ogni caso il corretto deflusso delle acque superficiali, senza opere di sollevamento.

2. (P) Per il recupero delle aree scavate dove si prevedono riempimenti, parziali o totali, dei vuoti di cava oppure riporti, possono essere utilizzati i materiali derivanti da attività estrattive, anche di provenienza esterna alla cava, compresi i residui estrattivi di cui all'Art. 24 delle presenti Norme, oppure i rifiuti da demolizione e costruzione e i rifiuti da scavo, previa specifica valutazione ambientale

⁹¹ 132 Rif. D.Lgs. n. 117/2008, art. 3, comma 1, lettera r. Testo vigente al momento della stesura delle presenti Norme:

"r) struttura di deposito dei rifiuti di estrazione: qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione. In particolare, ricadono nella definizione:

1) le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A e le strutture per i rifiuti di estrazione caratterizzati come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

2) le strutture per i rifiuti di estrazione pericolosi generati in modo imprevisto, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a sei mesi;

3) le strutture per i rifiuti di estrazione non inerti non pericolosi, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a un anno;

4) le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione o dalla ricerca, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba nonché i rifiuti di estrazione inerti, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a tre anni;".

e autorizzazione dell'Ente competente, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente⁹² e ferme restando le limitazioni più restrittive di cui all'Art. 17 delle Norme del PIAE vigente per gli interventi di sistemazione delle zone umide o derivanti da prescrizioni definite in sede di procedura di VIA o Screening del progetto o nel corso dell'esercizio estrattivo in base agli esiti delle attività di monitoraggio.

3. (P) La tipologia di materiali da utilizzare per il recupero delle aree scavate deve essere individuata dai progetti estrattivi, nei limiti stabiliti dalla relativa procedura di VIA o Screening, che deve esplicitare i criteri di idoneità dei materiali ammessi, in termini quantitativi, granulometrici, composizionali e qualitativi, oltre alle modalità di messa in opera, e definire le relative modalità di monitoraggio, i cui oneri devono essere assunti e garantiti dal soggetto autorizzato all'attività estrattiva.

4. (P) Il soggetto autorizzato, nonché l'eventuale diverso soggetto autorizzato per la realizzazione del riempimento, sono in solido responsabili della qualità dei materiali di riempimento immessi negli scavi, anche se conferiti da terzi, e rispondono degli interventi di bonifica che dovessero rendersi necessari.

5. (I) Il soggetto richiedente l'autorizzazione all'attività estrattiva deve fornire garanzie relative alla disponibilità di materiale idoneo per almeno il **25%** del volume necessario per il riempimento del vuoto di cava previsto dal progetto di sistemazione finale.

6. (I) Il progetto di sistemazione finale deve tener conto dell'assestamento e addensamento nel tempo dei materiali di riempimento e di riporto, onde evitare abbassamenti che impediscono lo scolo delle acque o che rendono difficili le lavorazioni agricole o altre destinazioni finali. A tal fine devono essere programmati adeguati volumi di riempimento, prevedendo, in funzione del grado di compattazione previsto, riempimenti a quote inizialmente superiori a quelle attese dal progetto di sistemazione finale.

7. (I) Per la sistemazione vegetazionale occorre utilizzare specie autoctone e rustiche e prevedere la massima diversificazione specifica possibile, anche per assicurare il successo e l'automatismo dell'impianto, evitando le essenze esotiche e quelle infestanti (come la robinia). A tal fine la determinazione delle essenze e delle caratteristiche da conferire all'arbusteto o all'impianto forestale a ciclo lungo deve essere effettuata con attenzione alle presenze arboree e arbustive caratteristiche dei luoghi naturali in condizioni di suolo, esposizione e altitudine analoghe a quelle del sito estrattivo. In presenza di elementi vegetazionali attigui all'area di cava, è opportuno ripetere l'impianto delle essenze autoctone e spontanee esistenti. L'obiettivo prioritario da conseguire è l'insediamento di una compagine vegetale con percentuale di copertura e caratteristiche di composizione e struttura tali da garantirne il mantenimento nel tempo, con ricadute positive sull'assetto idrogeologico dell'area.

8. (I) Le opere a verde devono essere progettate prevedendo il massimo livello di connessione tra le siepi e la vegetazione arboreo-arbustiva, esistenti e di nuovo impianto.

9. (P) Per la sistemazione finale devono essere osservati i seguenti criteri generali di intervento:

- a) nella piantumazione devono essere impiegate specie esclusivamente e rigorosamente autoctone, preferibilmente provenienti da vivai locali o regionali, oppure opportunamente

⁹² Rif. D.Lgs. n. 152/2006, D.Lgs. n. 117/2008 e DPR n. 120/2017. Per quanto riguarda la qualità dei materiali, si veda in particolare, nel D.Lgs. n. 152/2006 - Parte IV - Titolo V - Allegato 5, la Colonna A della Tabella 1 "Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti" oppure i valori di fondo naturali.

cartellinate se provenienti da altri vivai, come previsto dalla normativa in materia;

- b) nei programmi di difesa delle piante da parassiti animali, parassiti vegetali e crittogame devono essere impiegati prodotti e tecniche di difesa biologica;
- c) è vietata la piantumazione di gimnosperme e di essenze esotiche, anche se spontaneizzanti, le quali se infestanti devono essere opportunamente controllate, in particolare in caso di minaccia alle essenze di recente piantumazione;
- d) particolare attenzione deve essere posta allo scotico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale o agrario eventualmente presente, osservando quanto disposto dall'Art. 24 delle presenti Norme; la programmazione di tali movimenti di terra deve avvenire evitando che la sostanza organica vada dispersa o smaltita o che il suolo venga stoccato per tempi lunghi prima del suo riutilizzo, al fine di evitare il dilavamento e deterioramento delle specifiche caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti meteorici;

10. (I) Per quanto non diversamente disposto dalle presenti Norme, si rinvia alle direttive tecniche attuative del PIAE⁹³, in particolare circa le modalità tecniche per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle opere a verde e le specie target per la ricostituzione degli ambienti naturali.

Art. 26 Disposizioni specifiche per il recupero agricolo

1. (I) La sistemazione finale delle aree a destinazione agricola deve essere effettuata alla quota del piano di campagna originario, tramite riempimento totale dello scavo e la rimessa in posto, come strato superficiale, del terreno vegetale accantonato nella fase di escavazione.

2. (I) Devono essere evitati, negli ultimi due metri superficiali, riporti di materiali lapidei o ghiaiosi o comunque fortemente permeabili e riporti di materiali eccessivamente impermeabili, come quelli costituiti da significative quote di fanghi residuati dal lavaggio degli inerti. In tale spessore superficiale è compreso lo strato di finitura di terreno vegetale precedentemente accantonato, le cui condizioni devono essere verificate in sede di collaudo finale, per confronto con quelle rilevate prima dell'attività di escavazione, come indicato nelle presenti Norme.

3. (I) Nella ricomposizione dei fondi agrari occorre prestare particolare attenzione alla conservazione o alla piantagione di elementi vegetazionali lungo le strade campestri e lungo i limiti del fondo e delle proprietà, anche con la finalità di garantire aree di compensazione ecologica, secondo le modalità di intervento indicate nelle direttive tecniche attuative del PIAE⁹⁴.

4. (I) Nella ricostituzione dei fondi agrari occorre prestare particolare attenzione alla realizzazione di una rete scolante adeguata all'uso agricolo e al corretto drenaggio delle acque.

Art. 27 Disposizioni specifiche per il recupero naturalistico

1. (I) Nella Valutazione Ambientale e nella Valutazione di Incidenza dei piani settoriali (PIAE e PAE) e nelle direttive tecniche attuative del PIAE⁹⁵ sono individuati i requisiti minimi che la progettazione degli interventi di recupero deve rispettare per garantire la corretta esecuzione degli interventi di rinaturazione.

2. (P) All'interno o in prossimità dei siti di Rete Natura 2000, gli interventi di recupero naturalistico e in particolare la messa a dimora e manutenzione delle opere a verde devono essere realizzati con

⁹³ Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

⁹⁴ Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011

⁹⁵ Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011

attenzione alle specie target per la ricostituzione degli ambienti naturali, come specificate nelle direttive tecniche attuative del PIAE⁹⁶.

TITOLO VII - IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI

Art.28 Conformità degli impianti di lavorazione degli inerti con le prescrizioni del PTCP

1. (I) Le disposizioni del presente Titolo riguardano gli impianti temporanei di lavorazione degli inerti, nel rispetto di quanto fissato in materia dal PTCP⁹⁷.

Art. 29 Impianti temporanei di prima lavorazione degli inerti

1. (P) Gli impianti temporanei di prima lavorazione degli inerti (brevemente **impianti temporanei**) e le attrezzature di servizio sono ammessi all'interno dei Comparti e degli Ambiti estrattivi, nel periodo di validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva definito dalla normativa vigente, con obbligo di rimozione prima del collaudo delle opere di sistemazione finale.

2. (P) Gli impianti temporanei possono essere ammessi all'esterno dei Poli e degli Ambiti estrattivi solo nelle aree specificamente individuate dal PAE e previa positiva valutazione in sede di VIA o di Screening del progetto.

3. (I) Il Comune può consentire ampliamenti e riammodernamenti degli impianti temporanei nei limiti dettati dall'incremento o dalla variazione tecnologica dell'attività estrattiva connessa, previa verifica delle condizioni di variante ai sensi dell'Art. 20 delle presenti Norme.

4. (P) Presso gli impianti temporanei connessi alle cave in esercizio è ammessa l'installazione di impianti mobili di produzione di calcestruzzi a seguito della positiva valutazione in sede di VIA o di Screening del progetto.

5. (P) Presso gli impianti temporanei connessi alle cave in esercizio non è ammessa l'installazione di impianti di produzione di conglomerati bituminosi, anche se mobili.

6. (P) È comunque vietato l'utilizzo delle aree di cava e dei connessi impianti temporanei per attività diverse da quelle di servizio e di prima lavorazione dei materiali estratti nella cava stessa, salvo quanto previsto dall'Art. 57 delle presenti Norme.

7. (P) Gli impianti temporanei connessi alle cave in esercizio sono ammessi nelle aree naturali protette e nei siti di Rete Natura 2000 secondo quanto stabilito dai relativi provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari.

8. (P) I progetti di sistemazione finale delle aree di cava devono indicare l'assetto finale delle aree occupate dagli impianti temporanei, nel rispetto di quanto previsto dal PIAE e dal PAE, definendo gli interventi necessari per la riqualificazione delle stesse al termine dell'attività estrattiva e le adeguate garanzie finanziarie.

9. (P) Al momento del collaudo della sistemazione finale della cava, gli impianti temporanei devono essere completamente rimossi e l'area ripristinata secondo quanto definito dal PAE e dal progetto estrattivo.

10. (I) La superficie massima occupabile dagli impianti temporanei e dalle connesse strutture non

⁹⁶ Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

⁹⁷ Rif. art. 116

deve superare il **10%** dell'area dell'unità di cava oppure i 4.000 m² per le unità di cava con area minore o uguale a 40.000 m², ferma restando la necessità di acquisire i necessari pareri e titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente.

Art. 30 Impianti fissi di lavorazione degli inerti

1. (P) Il PIAE individua nella Tavola di Progetto P10 le Zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti compatibili con l'assetto fluviale.

2. (P) Nelle zone per impianti fissi sono ammessi gli impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, stagionatura, distribuzione, confezionamento di inerti provenienti da attività estrattive. Sono ammessi gli impianti di lavorazione e taglio di pietre naturali e gli impianti di produzione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se connessi ad impianti di lavorazione degli inerti. Per impianti connessi si intendono quelli che per la produzione dei conglomerati utilizzano prevalentemente gli inerti lavorati presso gli impianti di cui al presente articolo. Sono ammesse le attrezzature di servizio, quali le incastellature, metalliche o non, fisse o mobili, i manufatti per il ricovero e la riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, nonché le vasche di decantazione delle acque di lavaggio e le aree di stoccaggio temporaneo dei fanghi sedimentati nelle vasche stesse, i serbatoi e i silos.

3. (P) Nelle zone per impianti fissi non sono ammessi:

- le fornaci dei laterizi e delle ceramiche;
- gli impianti di produzione dei conglomerati cementizi e bituminosi non connessi agli impianti di lavorazione degli inerti ai sensi del comma precedente;
- i cementifici;
- i fabbricati e i depositi per imprese di costruzioni, edili o stradali e quelli per la costruzione dei prefabbricati cementizi;
- gli impianti di produzione delle calci (cottura, macinatura e confezionamento);
- gli altri impianti analoghi, per funzione o destinazione, a quelli di cui sopra.

4. (P) Nelle zone per impianti fissi non sono ammesse attività diverse da quelle specificate nel presente articolo, salvo quanto previsto dall'Art. 32 delle presenti Norme.

5. (P) Gli impianti fissi sono ammessi nelle aree naturali protette e nei siti di Rete Natura 2000 secondo quanto stabilito dai relativi provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari.

6. (P) Gli impianti fissi già presenti o previsti nelle Aree contigue delle aree naturali protette (Parchi) alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi nelle Zone per impianti fissi individuate dal PIAE. Al termine dell'attività le aree comprese nelle Zone per impianti fissi ricadenti nelle Aree contigue devono essere sistemate a carico del proprietario e/o dell'operatore esercente e incluse nella Zona B del Parco.

7. (P) Entro **2 anni** dall'approvazione del PIAE 2011, gli esercenti delle Zone per impianti fissi individuate nella Tavola di Progetto **P10** sono tenuti a presentare al Comune il Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (brevemente **PSQA**) di cui all'Art. 31 delle presenti Norme. La mancata presentazione del PSQA e dei relativi aggiornamenti di cui all'Art. 31, comma 4, impedisce il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni o concessioni, ad eccezione di quelle necessarie per garantire il rispetto

delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge.

8. (P) Per assicurare l'attuazione dei contenuti del PSQA da parte del gestore dell'impianto, il Comune approva il PSQA previa stipula di apposita convenzione, assicurata da idonee garanzie finanziarie commisurate alle opere di mitigazione previste. Nel caso in cui le opere di mitigazione previste dal PSQA non siano realizzate nei tempi e nei modi previsti dal medesimo PSQA, il Comune può provvedere in via sostitutiva attingendo ai suddetti strumenti finanziari.

9. (P) A seguito dell'approvazione del PSQA, le Zone per impianti fissi individuate nella Tavola di Progetto **P10** sono recepite nello strumento urbanistico comunale e individuate come zone produttive speciali, per le quali non sono ammessi cambi di destinazione d'uso produttivo che non abbiano la specifica caratterizzazione e regolamentazione di impianto fisso di lavorazione degli inerti, secondo i criteri e le disposizioni di cui al presente articolo. La destinazione produttiva deve comunque intendersi a carattere transitorio, con obbligo di sistemazione dell'area, al termine delle attività, a carico del proprietario e/o dell'operatore esercente. A tal fine, in sede di approvazione del PSQA il Comune può richiedere apposite garanzie finanziarie per contribuire alla sistemazione dell'area in caso di inadempienza.

10. (I) Nel corso dell'attività è ammesso il cambio del soggetto gestore della zona per impianti fissi e l'installazione di nuovi impianti ammessi dalle presenti Norme.

11. (P) Le aree occupate da impianti esterne alle zone per impianti fissi individuate dagli strumenti di pianificazione sono da ritenersi incompatibili e devono pertanto essere dismesse e riqualificate secondo quanto previsto dal programma concordato con il Comune, che deve definire tempi e modalità di cessazione delle attività e indicare l'assetto finale delle aree individuando i relativi interventi di riqualificazione. Nelle aree da dismettere non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni ambientali. Nelle more della dismissione degli impianti, possono essere effettuate migliorie e adeguamenti tecnologici solo in relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori, derivanti dagli obblighi di legge.

12. (P) Gli impianti ubicati nelle fasce fluviali A o B del PTCP devono essere rimossi al termine dell'attività ripristinando tali aree alla naturalità tipica delle aree fluviali. Fino alla dismissione degli impianti, è ammesso il cambio del soggetto gestore e l'installazione di nuovi impianti ammessi dalle presenti Norme limitatamente all'adeguamento tecnologico, rimanendo comunque esclusi i cambi di destinazione urbanistica e d'uso che esulino dal campo delle attività di servizio e di lavorazione dei materiali estratti.

13. (I) Ai sensi delle Norme del PTCP⁹⁸, gli Enti con competenze territoriali promuovono e incentivano la dismissione volontaria degli impianti fissi esistenti nelle fasce fluviali A, B e C del PTCP, favorendo l'eventuale delocalizzazione in zone produttive idonee, non tutelate, e la rimozione degli impianti e delle attrezzature di servizio, con il contestuale recupero delle aree dismesse alle condizioni di naturalità tipiche delle pertinenze fluviali. Le zone per impianti fissi per la cui dismissione si è usufruito di incentivi di qualsiasi natura (economici, estrattivi, edificatori, ecc.) sono da considerarsi automaticamente incompatibili dal momento in cui l'incentivo viene formalizzato o, nel caso degli incentivi economici, materialmente erogato. Il rilascio dell'incentivo è subordinato all'accertamento

⁹⁸ rif. art. 116

dell'effettiva dismissione e sistemazione dell'area, a seguito dei quali il Comune provvederà anche ai conseguenti aggiornamenti degli strumenti di pianificazione comunale, al fine di individuare la nuova configurazione urbanistica dell'area dismessa.

14. (I) Nelle zone per impianti fissi sono consentiti, compatibilmente con i vincoli territoriali esistenti, interventi di nuova edificazione (effettuati anche attraverso ampliamenti di edifici esistenti o demolizioni e ricostruzioni), fino ad un massimo del **20%** della Superficie coperta complessiva già esistente o del **5%** della Superficie territoriale delle predette Zone. I suddetti parametri sono incrementati del **50%**⁹⁹ per gli impianti che abbiano ottenuto la certificazione ambientale ISO 14000 o EMAS oppure EPD secondo gli standard ISO 14025, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93, e di un ulteriore **50%**¹⁰⁰ nel caso di intervento esterno alle fasce fluviali A e B del PTCP. Le superfici coperte già esistenti sono calcolate considerando anche le incastellature metalliche, misurate in base alla proiezione sul terreno dell'ingombro massimo. La realizzazione degli interventi di nuova edificazione è comunque subordinata all'acquisizione del titolo edilizio previsto dalla normativa vigente, dei pareri degli Enti competenti, delle autorizzazioni ambientali e dell'autorizzazione paesaggistica, dove necessaria.

15. (P) Nelle Zone per impianti fissi individuate nella Tavola di Progetto **P10** gli interventi edilizi di cui al comma precedente sono ammessi solo se previsti dal PSQA.

16. (P) Al fine di favorire, nelle zone per impianti fissi, le attività di recupero di cui all'Art. 32 delle presenti Norme, le superfici interessate dai relativi impianti non sono soggette ai limiti di copertura previsti dalle presenti Norme.

17. (I) Al fine di assicurare la sistemazione dell'area al termine delle attività, il Comune può richiedere apposite garanzie finanziarie, a carico del proprietario e/o dell'operatore esercente.

Art. 31 Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (PSQA)

1. (I) Il Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (brevemente **PSQA**) è finalizzato al miglioramento dell'assetto organizzativo e funzionale delle attività esistenti di lavorazione degli inerti, oltre all'eliminazione o alla mitigazione degli impatti negativi. Nel PSQA devono essere descritti gli interventi previsti, strutturali e di processo (manutenzione, ammodernamento, ampliamento o riassetto funzionale, adeguamento igienico, ecc.), sui complessi e sulle loro pertinenze, nonché l'installazione di strutture e impianti tecnologici temporanei, compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni o obiettivi di sicurezza e tutela ambientale. Il PSQA deve essere supportato da adeguate considerazioni di compatibilità tecnica e ambientale in funzione degli elementi di tutela e di criticità presenti nell'area.

2. (P) Il PSQA deve prevedere l'abbandono delle aree non idonee, risolvendo le situazioni di incompatibilità rilevate nel censimento del PIAE¹⁰¹ e garantendo sempre la fruizione delle rive dei corsi d'acqua e la continuità dei percorsi di sponda (via alzaia, piste ciclo-pedonali, viabilità di servizio per la manutenzione idraulica e forestale). Fermi restando gli esiti del censimento del PIAE e fino ad

⁹⁹ Ovvero fino al limite del 30% della Superficie coperta complessiva e 7,5% della Superficie territoriale.

¹⁰⁰ Ovvero fino al limite del 40% della Superficie coperta complessiva e 10% della Superficie territoriale

¹⁰¹ Il censimento degli impianti è stato effettuato in sede di PIAE 2001 e completato in sede di PIAE2011 (vd Relazione tecnica, paragrafo 2.4).

eventuali successive revisioni, nell'ambito del PSQA e dei relativi aggiornamenti devono essere considerati eventuali nuovi elementi di tutela e di criticità presenti nell'area prevedendo strategie di minimizzazione delle eventuali interferenze negative.

3. (P) Il PSQA deve comunque programmare la dismissione delle parti degli impianti ubicate nelle Zone fluviali A1, A3 e B1 del PTCP e nelle aree del demanio fluviale e lacustre. Il Comune può condizionare l'attuazione delle previsioni estrattive, eventualmente afferenti a tali impianti, all'effettiva dismissione dei medesimi in tali aree.

4. (P) Il PSQA è approvato dal Comune e deve essere aggiornato con cadenza stabilita dal Comune stesso nell'atto di approvazione, comunque non superiore a **10 anni**.

5. (I) I contenuti del PSQA e gli indirizzi per le misure di mitigazione da mettere in atto sono precisati da specifiche direttive tecniche attuative del PIAE¹⁰² e possono essere ulteriormente specificati dai Comuni in sede di PAE.

Art. 32 Attività di recupero dei materiali alternativi alle risorse estrattive

1. (I) Al fine di incentivare la raccolta e il recupero¹⁰³ dei rifiuti da demolizione e costruzione e dei rifiuti da scavo¹⁰⁴, la Provincia può assegnare agli operatori interessati un incentivo volumetrico, attingendo alla riserva di cui all'Art. 55 delle presenti Norme, secondo i criteri definiti nelle specifiche direttive tecniche attuative del PIAE¹⁰⁵. L'assegnazione dell'incentivo volumetrico in Poli estrattivi individuati dal PIAE, nei limiti delle potenzialità massime definite nell'Appendice 1 annessa alle presenti Norme o, in zone non tutelate dal PTCP, nel limite massimo di 500.000 m³, non costituisce Variante al PIAE ed è pianificato direttamente nel PAE, previa stipula di accordo con la Provincia ai sensi delle normative vigenti.

2. (I) Le attività di recupero¹⁰⁶ dei rifiuti da demolizione e costruzione e dei rifiuti da scavo¹⁰⁷ sono ammesse presso gli impianti di lavorazione degli inerti, **temporanei**, nel rispetto dei criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti stabiliti dai contenuti prescrittivi e di indirizzo della pianificazione generale e di settore e comunque nell'osservanza degli esiti delle previste procedure autorizzatorie, alle condizioni ivi stabilite.

3. (P) Nel rispetto dei vincoli posti dalla pianificazione generale e di settore alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, relativamente ai soli impianti **temporanei** di prima lavorazione degli inerti connessi alle cave in esercizio di cui all'Art. 29 delle presenti Norme, l'ammissibilità delle attività di recupero dei rifiuti di cui al comma precedente deve intendersi accessoria rispetto al trattamento dei materiali estratti, limitata al periodo di validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva e subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:

- a. che siano esclusi i rifiuti pericolosi¹⁰⁸ ai sensi della normativa vigente;
- b. che l'impianto di trattamento sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di

¹⁰² Ex Allegato 10 ed ex Allegato 6 (capitolo 6.9) alle Norme del PIAE2011

¹⁰³ Rif. D.Lgs. n. 152/2006, art. 183, comma 1, lettere o) e t).

¹⁰⁴ Rif. D.Lgs. n. 152/2006, art. 184, comma 3, lettera b). Per i rifiuti da scavo si veda anche il DPR n. 120/2017

¹⁰⁵ Ex Allegato 13 alle Norme del PIAE2011

¹⁰⁶ Rif. D.Lgs. n. 152/2006, art. 183, comma 1, lettera t).

¹⁰⁷ Rif. D.Lgs. n. 152/2006, art. 184, comma 3, lettera b). Per i rifiuti da scavo si veda anche il DPR n. 120/2017.

¹⁰⁸ Rif. D.Lgs. n. 152/2006, art. 184.

cava, anche al fine di favorire l'utilizzo dei materiali estratti;

- c. che siano stabilite, in sede di procedura di VIA e in sede di autorizzazione, adeguate quote massime di materiali estranei alla cava ammissibili nell'impianto rispetto a quelli oggetto di sfruttamento estrattivo, comunque inferiori al **50%** dei volumi complessivi trattati dall'impianto su base annuale¹⁰⁹;
- d. che le autorizzazioni alla gestione dei materiali estranei alla cava siano ammesse fino all'esaurimento del volume estraibile della cava, con obbligo, alla scadenza, di effettuare le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, come previsto dalla normativa vigente in materia¹¹⁰ e dal progetto autorizzato.

4. (l) Nell'osservanza dei criteri di localizzazione delle attività di gestione dei rifiuti stabiliti dalla pianificazione vigente, per i soli impianti **temporanei** di prima lavorazione degli inerti **interni alle cave in esercizio** può ritenersi superabile, a fronte di specifiche valutazioni condotte in sede di PAE e in sede di procedura di VIA dei progetti estrattivi, il fattore di inidoneità indicato nel PTCP relativo alla presenza di elementi vegetazionali, qualora il PAE e il progetto estrattivo autorizzato prevedano la rimozione e il successivo ripristino e potenziamento delle componenti vegetali in sede di sistemazione finale.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 Disposizioni finali e transitorie

1. (l) Le previsioni dei precedenti mantengono piena efficacia per le parti non decadute e non contrastanti con norme, piani e altri atti cogenti sopravvenuti.

2. (l) Gli Allegati alle Norme del PIAE 2011 (brevemente Allegati 2011) conservano efficacia come strumento di indirizzo per le parti non dichiarate decadute o non sostituite dalle direttive tecniche attuative del PIAE. I riferimenti presenti negli Allegati 2011 relativi all'articolato normativo del PIAE 2011 o a disposizioni di legge non più operanti devono essere interpretati tramite opportune riconduzioni alle normative vigenti.

¹⁰⁹ Ad esempio su un totale di 10.000 mc/anno di materiali estratti trattati nell'impianto, i materiali estranei trattabili non possono superare i 10.000 mc/anno.

¹¹⁰ Rif. D.Lgs. n. 152/2006.